



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di legislazione e giurisprudenza canonica del presente numero si articola su documenti sia di tipo legislativo, la Lettera Apostolica sul servizio alla carità del Regnante Pontefice, sia di tipo giurisprudenziale, una sentenza di un Tribunale Ecclesiastico Regionale, un decreto e una sentenza del tribunale della Rota Romana.

Una sezione completa, dunque, che ancora una volta afferma la vitalità dell'ordinamento canonico in continua evoluzione in un periodo storico caratterizzato da mutamenti epocali nella struttura delle società contemporanee.

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» Intima Ecclesiae natura sul servizio della Carità

«L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro» (Lett. enc. *Deus caritas est*, 25).

Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza (cfr *ibidem*); tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr *Gv* 15,12), offrendo all'uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima (cfr Lett. enc. *Deus caritas est*, 28). All'esercizio della *diakonia* della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c'è bisogno anche di un'«organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato» (cfr *ibid.*, 20), organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali.

A proposito di questa *diakonia* della carità, nella Lettera enciclica *Deus caritas est* segnalavo che «alla struttura episcopale della Chiesa [...] corrisponde il fatto che, nelle Chiese particolari, i Vescovi quali successori degli Apostoli portino la prima responsabilità della realizzazione» del servizio della carità (n. 32), e notavo che «il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell'attività episcopale» (*ibidem*). Anche se «il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi ha approfondito più concretamente il dovere della carità come compito intrinseco della Chiesa intera e del Vescovo nella sua Diocesi» (*ibidem*), rimaneva comunque il bisogno di colmare la suddetta lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell'ordinamento canonico, l'essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei Pastori.

In tale prospettiva, perciò, col presente *Motu Proprio* intendo fornire un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale.

È importante, comunque, tenere presente che «l'azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'incontro con Cristo» (*ibid.*, 34). Pertanto, nell'attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi ad una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l'educazione alla condivisione, al rispetto e all'amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L'attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante (cfr *ibid.*, 31).

Le iniziative organizzate che, nel settore della carità, vengono promosse dai fedeli nei vari luoghi sono molto differenti tra di loro e richiedono un'appropriate gestione. In modo particolare, si è sviluppata a livello parrocchiale, diocesano, nazionale ed internazionale l'attività della «Caritas», istituzione promossa dalla Gerarchia ecclesiastica, che si è giustamente guadagnata l'apprezzamento e la fiducia dei fedeli e di tante altre persone in tutto il mondo per la generosa e coerente testimonianza di fede, come pure per la concretezza nel venire incontro alle richieste dei bisognosi. Accanto a quest'ampia iniziativa, sostenuta ufficialmente dall'autorità della Chiesa, nei vari luoghi sono sorte molteplici altre iniziative, scaturite dal libero impegno di fedeli che, in forme differenti, vogliono contribuire col proprio sforzo a testimoniare concretamente la carità verso i bisognosi. Le une e le altre sono iniziative diverse per origine e per regime giuridico, pur esprimendo egualmente sensibilità e desiderio di rispondere ad un medesimo richiamo.

La Chiesa in quanto istituzione non può dirsi estranea alle iniziative promosse in modo organizzato, libera espressione della sollecitudine dei battezzati per le persone ed i popoli bisognosi. Perciò i Pastori le accolgano sempre come manifestazione della partecipazione di tutti alla missione della Chiesa, rispettando le caratteristiche e l'autonomia di governo che, secondo la loro natura, competono a ciascuna di esse quali manifestazione della libertà dei battezzati.

Accanto ad esse, l'autorità ecclesiastica ha promosso, di propria iniziativa, opere specifiche, attraverso le quali provvede istituzionalmente ad incanalare le elargizioni dei fedeli, secondo forme giuridiche e operative adeguate che consentano di arrivare più efficacemente a risolvere i concreti bisogni.

Tuttavia, nella misura in cui dette attività siano promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall'autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell'insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che rispettino anche le legittime norme date dall'autorità civile. Davanti a queste esigenze, si rendeva necessario determinare nel diritto della Chiesa alcune norme essenziali, ispirate ai criteri generali della disciplina canonica, che rendessero esplicite in questo settore di attività le responsabilità giuridiche assunte in materia dai vari soggetti implicati, delineando, in modo particolare, la posizione di autorità e di coordinamento al riguardo che spetta al Vescovo diocesano. Dette norme dovevano avere, tuttavia, sufficiente ampiezza per comprendere l'apprezzabile varietà di istituzioni di ispirazione cattolica, che come tali operano in questo settore, sia quelle nate su impulso dalla stessa Gerarchia, sia quelle sorte dall'iniziativa diretta dei fedeli, ma accolte ed incoraggiate dai Pastori del luogo. Pur essendo necessario stabilire norme a questo riguardo, occorreva però tener conto di quanto richiesto dalla giustizia e dalla responsabilità che i Pastori assumono di fronte ai fedeli, nel rispetto della legittima autonomia di ogni ente.

Parte dispositiva

Di conseguenza, su proposta del Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio «*Cor Unum*», sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1

§ 1. I fedeli hanno il diritto di associarsi e d'istituire organismi che mettano in atto specifici servizi di carità, soprattutto in favore dei poveri e dei sofferenti. Nella

misura in cui risultino collegati al servizio di carità dei Pastori della Chiesa e/o intendano avvalersi per tale motivo del contributo dei fedeli, devono sottoporre i propri Statuti all'approvazione della competente autorità ecclesiastica ed osservare le norme che seguono.

§ 2. Negli stessi termini, è anche diritto dei fedeli costituire fondazioni per finanziare concrete iniziative caritative, secondo le norme dei cann. 1303 CIC e 1047 CCEO. Se questo tipo di fondazioni rispondesse alle caratteristiche indicate nel § 1 andranno anche osservate, *congrua congruis referendo*, le disposizioni della presente legge.

§ 3. Oltre ad osservare la legislazione canonica, le iniziative collettive di carità a cui fa riferimento il presente *Motu Proprio* sono tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l'osservanza dei suddetti principi.

§ 4. Gli organismi e le fondazioni promossi con fini di carità dagli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica sono tenuti all'osservanza delle presenti norme ed in essi deve anche seguirsi quanto stabilito dai cann. 312 § 2 CIC e 575 § 2 CCEO.

Art. 2

§ 1. Negli Statuti di ciascun organismo caritativo a cui fa riferimento l'articolo precedente, oltre alle cariche istituzionali ed alle strutture di governo secondo il can. 95 § 1 CIC, saranno espressi anche i principi ispiratori e le finalità dell'iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all'autorità ecclesiastica competente.

§ 2. Un organismo caritativo può usare la denominazione di "cattolico" solo con il consenso scritto dell'autorità competente, come indicato dal can. 300 CIC.

§ 3. Gli organismi promossi dai fedeli ai fini della carità possono avere un Assistente ecclesiastico nominato a norma degli Statuti, secondo i cann. 324 § 2 e 317 CIC.

§ 4. Allo stesso tempo, l'autorità ecclesiastica tenga presente il dovere di regolare l'esercizio dei diritti dei fedeli secondo i cann. 223 § 2 CIC e 26 § 2 CCEO, onde venga evitato il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità a detrimento dell'operatività e dell'efficacia rispetto ai fini che si propongono.

Art. 3

§ 1. Agli effetti degli articoli precedenti, s'intende per autorità competente, nei rispettivi livelli, quella indicata dai cann. 312 CIC e 575 CCEO.

§ 2. Trattandosi di organismi non approvati a livello nazionale, anche se operanti in varie diocesi, per autorità competente si intende il Vescovo diocesano del luogo dove l'ente abbia la sua sede principale. In ogni caso, l'organizzazione ha il dovere di informare i Vescovi delle altre diocesi ove operasse, e di rispettare le loro indicazioni riguardanti le attività delle varie entità caritative presenti in diocesi.

Art. 4

§ 1. Il Vescovo diocesano (cfr can. 134 § 3 CIC e can. 987 CCEO) esercita la propria sollecitudine pastorale per il servizio della carità nella Chiesa particolare a lui affidata in qualità di Pastore, guida e primo responsabile di tale servizio.

§ 2. Il Vescovo diocesano favorisce e sostiene iniziative ed opere di servizio al prossimo nella propria Chiesa particolare, e suscita nei fedeli il fervore della carità operosa come espressione di vita cristiana e di partecipazione alla missione della Chiesa, come segnalato dai cann. 215 e 222 CIC e 25 e 18 CCEO.

§ 3. Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell'attività e nella

gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità (cfr cann. 1300 CIC e 1044 CCEO).

Art. 5

Il Vescovo diocesano assicuri alla Chiesa il diritto di esercitare il servizio della carità, e curi che i fedeli e le istituzioni sottoposte alla sua vigilanza osservino la legittima legislazione civile in materia.

Art. 6

È compito del Vescovo diocesano, come indicato dai cann. 394 § 1 CIC e 203 § 1 CCEO, coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all'iniziativa dei fedeli, fatta salva l'autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. In particolare, curi che le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico.

Art. 7

§ 1. Le entità di cui all'art. 1 § 1 sono tenute a selezionare i propri operatori tra persone che condividano, o almeno rispettino, l'identità cattolica di queste opere.

§ 2. Per garantire la testimonianza evangelica nel servizio della carità, il Vescovo diocesano curi che quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa, accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all'opera nella carità. A tale scopo provveda alla loro formazione anche in ambito teologico e pastorale, con specifici *curricula* concertati con i dirigenti dei vari organismi e con adeguate offerte di vita spirituale.

Art. 8

Ove fosse necessario per numero e varietà di iniziative, il Vescovo diocesano stabilisca nella Chiesa a lui affidata un ufficio che a nome suo orienti e coordini il servizio della carità.

Art. 9

§ 1. Il Vescovo favorisca la creazione, in ogni parrocchia della sua circoscrizione, d'un servizio di «*Caritas*» parrocchiale o analogo, che promuova anche un'azione pedagogica nell'ambito dell'intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità. Qualora risultasse opportuno, tale servizio sarà costituito in comune per varie parrocchie dello stesso territorio.

§ 2. Al Vescovo ed al parroco rispettivo spetta assicurare che, nell'ambito della parrocchia, insieme alla «*Caritas*» possano coesistere e svilupparsi altre iniziative di carità, sotto il coordinamento generale del parroco, tenendo conto tuttavia di quanto indicato nell'art. 2 § 4.

§ 3. È dovere del Vescovo diocesano e dei rispettivi parroci evitare che in questa materia i fedeli possano essere indotti in errore o in malintesi, sicché dovranno impedire che attraverso le strutture parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, proponessero scelte o metodi contrari all'insegnamento della Chiesa.

Art. 10

§ 1. Al Vescovo spetta la vigilanza sui beni ecclesiastici degli organismi caritativi soggetti alla sua autorità.

§ 2. È dovere del Vescovo diocesano assicurarsi che i proventi delle collette svolte ai sensi dei cann. 1265 e 1266 CIC, e cann. 1014 e 1015 CCEO, vengano destinati alle finalità per cui siano stati raccolti [cann. 1267 CIC, 1016 CCEO).

§ 3. In particolare, il Vescovo diocesano deve evitare che gli organismi di carità che gli sono soggetti siano finanziati da enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa. Parimenti, per non dare scandalo ai fedeli, il Vescovo diocesano deve evitare che organismi caritativi accettino contributi per iniziative che, nella finalità o nei mezzi per raggiungerle, non corrispondano alla dottrina della Chiesa.

§ 4. In modo particolare, il Vescovo curi che la gestione delle iniziative da lui dipendenti sia testimonianza di sobrietà cristiana. A tale scopo vigilerà affinché stipendi e spese di gestione, pur rispondendo alle esigenze della giustizia ed ai necessari profili professionali, siano debitamente proporzionate ad analoghe spese della propria Curia diocesana.

§ 5. Per consentire che l'autorità ecclesiastica di cui all'art. 3 § 1 possa esercitare il suo dovere di vigilanza, le entità menzionate nell'art. 1 § 1 sono tenute a presentare all'Ordinario competente il rendiconto annuale, nel modo indicato dallo stesso Ordinario.

Art. 11

Il Vescovo diocesano è tenuto, se necessario, a rendere pubblico ai propri fedeli il fatto che l'attività d'un determinato organismo di carità non risponda più alle esigenze dell'insegnamento della Chiesa, proibendo allora l'uso del nome "cattolico" ed adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali.

Art. 12

§ 1. Il Vescovo diocesano favorisca l'azione nazionale ed internazionale degli organismi di servizio della carità sottoposti alla sua cura, in particolare la cooperazione con le circoscrizioni ecclesiastiche più povere analogamente a quanto stabilito dai cann. 1274 § 3 CIC e 1021 § 3 CCEO.

§ 2. La sollecitudine pastorale per le opere di carità, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, può essere esplicata congiuntamente da vari Vescovi vicini nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto. Se si trattasse di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente Dicastero della Santa Sede. È opportuno, inoltre, che, per iniziative di carità a livello nazionale, sia consultato da parte del Vescovo l'ufficio relativo della Conferenza Episcopale.

Art. 13

Resta sempre integro il diritto dell'autorità ecclesiastica del luogo di dare il suo assenso alle iniziative di organismi cattolici da svolgere nell'ambito della sua competenza, nel rispetto della normativa canonica e dell'identità propria dei singoli organismi, ed è suo dovere di Pastore vigilare perché le attività realizzate nella propria diocesi si svolgano conformemente alla disciplina ecclesiastica, proibendole o adottando eventualmente i provvedimenti necessari se non la rispettassero.

Art. 14

Dove sia opportuno, il Vescovo promuova le iniziative di servizio della carità in collaborazione con altre Chiese o Comunità ecclesiali, fatte salve le peculiarità proprie di ciascuno.

Art. 15

§ 1. Il Pontificio Consiglio «*Cor Unum*» ha il compito di promuovere l'applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli, ferma restando la competenza del Pontificio Consiglio per i Laici sulle associazioni di fedeli, prevista dall'art 133 della Cost. ap. *Pastor Bonus*, e quella propria della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e fatte salve le competenze generali degli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana. In particolare il Pontificio Consiglio «*Cor Unum*» curi che il servizio della carità delle istituzioni cattoliche in ambito internazionale si svolga sempre in comunione con le rispettive Chiese particolari.

§ 2. Al Pontificio Consiglio «*Cor Unum*» compete parimenti l'erezione canonica di organismi di servizio di carità a livello internazionale, assumendo successivamente i compiti disciplinari e di promozione che corrispondano in diritto.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «*L'Osservatore Romano*», ed entri in vigore il giorno 10 dicembre 2012.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'11 Novembre 2012, ottavo Anno del Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI

Tribunale ecclesiastico regionale campano – Neapolitana seu Nucerin Paganorum – Sarnen – nullitatis matrimonii – 25 marzo 2010- coram Leone

Matrimonio canonico – nullità matrimoniale – incapacità di natura psichica ad assumere gli oneri coniugali – can. 1095 nn. 2 e 3

(*Omissis*) **Fattispecie. 1.-** A. e V. si sono conosciuti nel 1972, alla facoltà di veterinaria, nell'Università di Napoli. "All'epoca il P. era duramente segnato dalla propria esperienza familiare difficile. Egli, infatti, essendo nato da una relazione irregolare, non era stato riconosciuto come figlio legittimo dal proprio padre. Per tale motivo, durante la crescita, egli avvertì sempre un senso di insicurezza e grande disagio nei confronti dei coetanei, con i quali non riusciva ad instaurare una normale vita di relazione. Egli, infatti, presentava un carattere estremamente fragile, ubbidiente ai voleri altrui ed incapace di stabili relazioni interpersonali profonde.

2. Nel 1972, essendo defunto il padre del P., la madre, al fine di consentire al figlio di proseguire gli studi, dovette emigrare in Svizzera, per poter lavorare.

Da allora in poi, il P. rimase solo e si sentì totalmente privo di riferimenti affettivi e pervaso da una profonda ed incolmabile solitudine. La relazione prenuziale, durata pochi mesi, si presentò sin da subito problematica, a causa della personalità gravemente immatura del P. Egli, infatti, si appoggiò alla famiglia della T., per compensare le lacune affettive familiari, senza riuscire ad integrarsi con la fidanzata, con la quale fu incapace di stabilire un dialogo maturo e paritario.

3. Nell'aprile del 1974, dopo solo 5 mesi dall'inizio della relazione, inopinatamente la T. rimase in stato di gravidanza.

Per tale motivo, il P. si vide costretto alle nozze, alle quali pervenne in data 29 luglio 1974... senza alcuna consapevolezza e ponderazione di quelli che sarebbero stati i futuri obblighi matrimoniali e senza nemmeno avere la capacità economica per sostenere una famiglia.

Di fatto, il P., durante tutta la vita coniugale, a causa della propria grave immaturità dovuta alle pregresse carenze personologiche, non riuscì ad integrarsi a livello interpersonale ed intimo alla coniuge.

4. Il dialogo con la T. fu sempre inesistente ed anomalo e quest'ultima, che non trovava nel P. né un supporto né una condivisione né un compagno con cui confrontarsi, non lo accettò mai, trattandolo come un estraneo.

Il P., data la spasmodica necessità di colmare le proprie carenze affettive e temendo la solitudine, proseguì il coniugio sino a quando, nel 1989, la T. pervenne alla separazione di fatto.

La separazione civile è stata attuata dal P., in via giudiziale.

Ad essa è seguita la cessazione degli effetti civili" (*Restr. pro actore*, 2 – 3/1).

Oggi l'attore convive, a M., da circa 10 anni, ed ha avuto 2 figli (45/15).

La convenuta, invece, vive con i suoi genitori, ad A. (48/16).

Svolgimento del processo. 5. - La parte attrice, sig. A. P., si rivolgeva nel lontano 2003, al Tribunale Interdiocesano Salernitano – Lucano e chiedeva la dichiarazione di nullità del suo matrimonio, contratto con la sig.ra V. T.

L'esito del processo di primo grado è stato AFFERMATIVO, per entrambi i capi accusati, e cioè per la duplice incapacità dell'attore (can. 1095 nn. 2 – 3 CIC).

In data 31 marzo 2006, la parte convenuta sottoscriveva mandato procuratorio per l'avv. N. B. e il 7 aprile 2006 presentava al Tribunale di primo grado atto di appello contro la sentenza affermativa.

Il Patrono della convenuta presentava, quindi, a questo Tribunale, i motivi di appello e vi accludeva una perizia di parte, redatta sugli Atti del processo di I grado.

6. “Dopo l'invio degli Atti al nostro Tribunale di appello, in data 16 maggio 2006, si costituiva il Collegio e, con decreto Collegiale del 27 settembre 2006, la causa veniva rinviata all'ordinario esame di II grado” (*Animadv.*, 2/1).

Il 15 novembre 2006 veniva contestata la lite ed il dubbio era così concordato: “*Se consti della nullità del matrimonio, nel caso: 1) difetto di discrezione di giudizio, da parte dell'attore; 2) incapacità di assumere gli obblighi coniugali, da parte dell'attore (can. 1095 nn. 2 – 3 CIC); ovvero se la Sentenza affermativa di I grado sia da confermare o riformare*” (p. 21).

7. “L'istruttoria ha registrato l'audizione della parte attrice, della parte convenuta e dei testi di parte attrice.

Con decreto dell'11 giugno 2008 veniva nominato perito il Dott. F. P. S., per eseguire ispezione medico-legale sulla persona della parte attrice in causa, sig. A. P., e/o eventualmente sugli Atti acquisiti nel processo” (*ibidem*).

Anche le parti hanno nominato periti di loro scelta, i quali hanno preso parte all'esame diagnostico e clinico del P., presentando in seguito i relativi referti peritali.

8. Gli Atti di II grado sono stati pubblicati, in modo definitivo, dopo varie precedenti pubblicazioni parziali, onde dare alle parti possibilità di studiare dettagliatamente le risultanze istruttorie, nei vari stadi del procedimento, il 29 settembre 2009, mentre la conclusione della causa veniva decretata il 3 novembre 2009.

Interveniva il dibattito processuale, con la presentazione delle difese, che venivano interscambiate tra i Patroni delle parti ed il Difensore del sacro vincolo, che concludeva le sue Osservazioni, rimettendosi alla Giustizia del Tribunale (9/7).

I Patroni delle parti presentavano, a loro volta, repliche ai rispettivi memoriali difensivi ed a quanto osservato dal Difensore del Vincolo.

9. Espletata la fase dibattimentale, il Collegio giudicante si è riunito, in data odierna, per la decisione di merito.

Dopo attento ed accurato esame, condotto sugli *ACTA CAUSAE et PROCESSUS*, avendo tutto considerato e vagliato, nell'ambito di un moderato ed approfondito dibattito, condotto dal Preside, i rev.mi Giudici di turno sono pervenuti alla conclusione di poter accogliere le pretese attoree, dando risposta affermativa ai capi concordati, così come in primo grado di giudizio.

Pertanto, essi hanno CONFERMATO la sentenza emessa dal Tribunale Salernitano – Lucano, rendendola immediatamente esecutiva.

In iure.

I casi di incapacità. **10.** - Nel monito del Sommo Pontefice agli uditori della Rota Romana, del 5 febbraio 1987, secondo cui “è ipotizzabile una vera e propria incapacità solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere del contraente”,

emerge che il criterio giuridico della vera incapacità non è l'aspetto puramente clinico della maggiore o minore gravità dell'anomalia, ma la sua potenzialità ad intaccare la libertà sostanziale della persona, che si traduce in una valutazione psicologica della personalità e dei suoi deficit.

11. Un insigne autore, studiando il concetto di infermità nel diritto canonico, osserva: "Accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette il significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, alla immaturità psico-affettiva e sessuale, in genere, delle anomalie psichiche.

Tutte le condizioni, anche di natura psicologica, che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o entrambi i contraenti a dare un valido consenso al matrimonio, premessa indispensabile per viverlo e condurlo in maniera consapevole, responsabile, coerente e stabile.

Indistintamente, quindi, si parla di malattia o di anomalia psichica che, però, devono essere tali da impedire o ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o di evoluzione" (U. Fornari, *Psicopatologia psichiatrica forense*, 1989, p. 484).

12. Con espresso riferimento al munus dei periti, il Sommo Pontefice ha osservato, nella citata Allocuzione del 1987, che il giudice non può e non deve pretendere dal perito "un giudizio circa la nullità del matrimonio né tanto meno deve sentirsi obbligato al giudizio del perito, che abbia eventualmente espresso"; il compito del perito è quello di offrire elementi riguardanti la sua specifica competenza, per esempio la natura e il grado della realtà psico-psichiatrica, a motivo dei quali è stata accusata la nullità del matrimonio (cfr. *In Caritate Iustitia*, 1996, p. 25).

13. La giurisprudenza rotale ha chiarito cosa deve compiere il perito, per aiutare il giudice a raggiungere la certezza morale, circa la gravità dell'anomalia connessa ad un vizio della mente: "*Peritorum munus est iudicem edocere:*

de existentia perturbationis psychicae in contrahente;

de natura, origine et gravitate huius perturbationis;

de influxu huius perturbationis in processum formationis consensus tempore celebrationis;

d) de principalibus symptomatibus morbi, qui in peritato inveniuntur;

e) de actis causae (et examinibus medicis) in quibus peritus existentiae abnormitatis probationem invenit [c. Faltin, diei 28 octobris 1988, RRD, vol. LXXX, p. 581, n. 12; c. Egan, diei 1 martii 1984, RRD, vol. LXXXVI, p. 157, n. 4]" (c. Doran, Portus Magni, diei 13 maii 1993, RRD, vol. LXXXV, pp. 374-375, n. 15).

Difetto di discrezione di giudizio

14.- Il legislatore esige che il contraente, al momento di sposarsi, abbia l'adeguata maturità di giudizio per discernere, comprendendo e volendo, i diritti e i doveri essenziali della mutua donazione ed accettazione matrimoniale.

Il termine "discernimento" non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o percezione intellettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che permette al contraente di discernere, per impegnarsi sui diritti e i doveri matrimoniali essenziali.

Il "discernimento" si riferisce a quel grado di maturità dell'intelletto e della volontà dei contraenti, che li rende capaci di donarsi ed essere accettati, a titolo di vincolo giuridico, in una comunità di vita e di amore, indissolubilmente fedele, finalizzata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione dei figli.

15. Il Codice vuole che coloro che celebrano il matrimonio siano "jure abiles" (can. 1057 § 1 CIC) e tale "abilità" è in ordine al consenso che deve essere emesso – come

per qualsiasi atto umano – con necessaria consapevolezza e deliberata volontà, che sono elementi della discrezione di giudizio; per cui, se una persona non può valutare l'importanza e i contenuti dell'atto che compie, non ha la capacità intrinseca naturale di porre validamente quell'atto.

Nel caso del matrimonio si richiede, da parte del contraente, una capacità effettiva di ponderare i diritti e i doveri che si assumono per tutta la vita: tale ponderazione verte sugli impegni sostanziali del matrimonio e non su tutto il complesso valoriale che il sacramento comporta (etico, religioso, sociale, giuridico, economico...), altrimenti sarebbe difficile determinare chi è in grado di emettere un valido consenso.

16. La capacità di vivere un rapporto interpersonale positivo, nonché l'impegno della piena comunione di vita e di amore tra i coniugi, sono dati che vengono puntualizzati dalla giurisprudenza canonica, per sottolineare che una loro eventuale carenza sono dimostrativi di un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2° CIC), in quanto la dignità della persona richiede che "secundum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione".

Tale discrezione di giudizio è, quindi, la maturità specifica ordinata non a qualunque atto giuridico, ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità quale è il matrimonio, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile.

Essa è detta pure *facoltà critica* o *apprendimento estimativo*, appartiene alla sfera valutativa – pratica.

17. "Nel difetto di discrezione del giudizio... sono comprese tutte le mancanze di capacità psicologia e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata ed il valore del patto matrimoniale.

È indifferente che la mancanza di discrezione del giudizio profluisca da una causa anziché dall'altra, purché nei suoi effetti concreti essa realmente valga ad importare una perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettuale o volitiva del contraente, all'atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata al matrimonio" (F. Bersini, *La pastorale dei matrimoni falliti*, 84 – 85).

18. La discrezione di giudizio viene anche definita "la maturità proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio".

La prima conclusione da trarre è che la *discretio iudicii* è una maturità psicologica non comune. Se è tale, il difetto di discrezione può essere certamente qualificato come immaturità.

Infine, è da rilevare che il successo nell'attività professionale non inficia la sussistenza dell'immaturità.

Infatti, "*maturitas socialis non eadem est ac maturitas sensu iuridico ac canonico relate ad illa onera matrimonialia essentialia de quibus loquitur can. 1095 n. 2 CIC... defectus discretivus potest extare vel cum morbo vel sine morbo ordinis psychici vel psychologici, atque inducere potest disfunctiones in processu cognoscitivo, aestimativo, deliberativo, volitivo ac esecutivo, ita impediens rectam apprehensionem, debitam ponderationem necnon electionem illorum elementorum essentialium vel illarum essentialium proprietatum quibus constituitur matrimonium canonicum*" (c. De Lanversin, in *RRDec.*, 86 (1994) 4 – 5).

L'incapacità circa gli obblighi essenziali del matrimonio

19. - L'incapacità ad assumere è regolata dal can. 1095 n. 3 CIC, che così stabilisce:

“Sono incapaci a contrarre matrimonio.....coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Trattando dell'incapacità, non deve perdersi di vista una fondamentale distinzione, che cioè l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, è tutt'altra cosa rispetto al difetto dell'uso di ragione e al difetto della discrezione di giudizio, che vengono presi in considerazione nei nn. 1 e 2 del medesimo canone.

20. Su questa distinzione, così si esprime Mons. F. Pompedda:

“Una prima cosa comunque sembra necessario osservare, che cioè, nonostante una certa connessione fra le tre fattispecie di incapacità, esiste tuttavia una differenza fondamentale tra le prime due e la terzamentre cioè le prime due (mancanza di sufficiente uso di ragione - grave difetto di discrezione di giudizio) si rapportano al consenso in quanto questo è espressione del soggetto, in quanto il consenso stesso è riguardato come atto psicologico, la terza incapacità invece ha riguardo direttamente all'oggetto del consenso, quindi al vincolo che ne consegue, quindi alle obbligazioni che ne derivano e, in ultima analisi, al *matrimonium in facto esse*” (M. F. Pompedda, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in *Iustitia*, XL (1987) 18).

21. Questo tipo d'incapacità, dunque, non concerne la capacità psicologica di emettere il consenso, ma riguarda il possesso oggettivo di ciò su cui si porta il dare e l'accettare del consenso matrimoniale.

Nel can. 1095 n. 3 si parla di capacità di assumere, perché è al momento di contrarre che deve possedersi quanto costituisce l'oggetto del contratto; è come dire che il soggetto, al momento di contrarre, deve essere obiettivamente capace di adempiere gli obblighi che assume.

Mons. Pompedda prosegue col dire:

“Si tratterà quindi sempre di stabilire se al momento in cui il matrimonio fu celebrato era presente in ambedue gli sposi la capacità di assumersi cioè la capacità di adempiere gli obblighi da assumere” (*l. c.*, p. 19).

22. Per meglio precisare il senso dell'*incapacitas assumendi onera*, nella sua specificità e nella sua differenza dal difetto dell'uso di ragione e della discrezione di giudizio, sempre il Pompedda scrive, circa la causa di natura psichica a cui è correlata l'incapacità:

“Per esclusione, dovremmo dire che il testo legislativo non implica la presenza di condizioni morbose che possono intaccare l'uso di ragione o la discrezione di giudizio: queste rientrano nelle due prime fattispecie, non attengono all'oggetto del consenso bensì, formalmente almeno, al soggetto e cioè al suo atto psicologico.

Di fatto, la giurisprudenza rotale finora ha riconosciuto ed ha avvistato come possibile causa di questa incapacità tutte quelle condizioni morbose, sia di attinenza psichiatrica sia anche pertinenti al campo psicologico, le quali, pur non inducendo un difetto di discrezione, intaccano tuttavia l'abilità del soggetto, in genere per le obbligazioni matrimoniali ed in specie per costituire e condurre la peculiare relazione interpersonale o comunione di vita, che dir si voglia” (*l. c.*, p. 20).

In facto

Il Collegio giudicante, nel caso *de quo*, ha ritenuto che la tesi attorea ha superato l'onere della prova, in relazione all'incapacità del P., che presentava all'epoca delle nozze un grave difetto di discrezione di giudizio, nonché l'impossibilità ad assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio (can. 1095 nn. 2 – 3 CIC).

Tale incapacità comprometteva decisamente la sfera della volontà e la facoltà

deliberativa del soggetto, in ordine ai diritti e doveri coniugali, da dare e ricevere reciprocamente, come è stato dimostrato in Atti, nonché la possibilità che l'attore stesso potesse assumere ed assolvere le obbligazioni matrimoniali.

L'istruttoria ha infatti provato in modo pieno la verità dello squilibrio psicomotivo dell'attore, presente in epoca precedente la celebrazione delle nozze ed, in più, la grave immaturità affettiva del P., che non lo resero capace di instaurare una adeguata relazione interpersonale con il partner.

Rilievi del Collegio .24. Il disturbo sia della capacità cognitivo – volitiva, che psicomotiva, si affermò nell'attore, che era un soggetto psicologicamente assai fragile e di temperamento suggestionabile, in modo tanto vistoso, da cadere facilmente in dipendenze e condizionamenti esterni che hanno poi determinato, non secondo la norma, il suo *volitum* nuziale.

Nel P., dette incapacità divennero preponderanti, poiché l'attore ebbe a vivere un'esperienza familiare e di fidanzamento abbastanza singolare.

Il Collegio ha avuto presente l'insieme degli Atti di causa, sia del I che del II grado di giudizio, ed ha notato che l'istruttoria ha raccolto molteplici e diversificati pareri di periti consultati.

Già nel I grado la discussione si svolse tra due perizie acquisite d'ufficio, nell'ottica delle precisazioni offerte dal consulente di parte, Prof. T. C., autore della consulenza allegata al libello, che diede ragione dell'ammissione della domanda attorea, favorendone il *fumus boni juris*.

25. I Rev.mi Giudici hanno rilevato, preliminarmente, che la questione giuridica non può essere risolta *in casu*, a colpi di pareri, perché nell'attore, che si è accusato di essere stato causa della nullità del matrimonio, trovandosi in condizioni carenti della debita discrezione di giudizio e di maturità affettiva, anche se non per presenza di malattie psichiche, ma per una sviata e condizionata personalità, non sarebbe agevole, a prima vista, rinvenire i fattori evidenti che possono provare la gravità della sua anomalia, nell'ambito delle potenzialità soggettive ad agire validamente.

Fatto sta che il Patrono attoreo si è, sin dall'inizio, attivato perché l'assunto prodotto nel libello accusatorio fosse accompagnato dalla consulenza tecnica di parte e, perciò, il Preside non ebbe difficoltà ad ammettere il libello e a procedere all'istruttoria.

Tale considerazione è ancora più valida, se si scorrono con attenta criticità le dichiarazioni della deposizione giudiziaria attorea e, non di meno, quelle della convenuta.

26. Stando solo al senso esteriore di tali dichiarazioni, non sarebbe facile attingere la presenza di una grave anomalia nel P., debilitante in radice l'esercizio delle funzioni delle facoltà umani superiori.

L'esame, invece, è accessibile se si approfondiscono gli aspetti dei dati e dei fattori del tutto eccezionali che condizionarono negativamente la crescita della di lui personalità, sul piano specifico del regolare comportamento umano e soprattutto su quello dei rapporti interpersonali e, ancor più propriamente, con la persona con cui doveva costituire la comunione coniugale, confluyente nella reciprocità oblativa e nell'assolvenza delle obbligazioni del *bonum coniugum* (can. 1055 § 1 CIC).

27. Da quanto ricordato dall'attore, sull'ambito delle atipiche condizioni familiari ed educative e sulle scelte che poi egli fece, in ordine al rapporto con la partner, comportandosi come una persona irresponsabile, circa le decisioni da prendere per costituire le dovute premesse che inderogabilmente lo mettevano di fronte al matrimonio riparatore, non si può non ammettere che il P. si mosse ed agì senza la piena conoscenza

e stima delle realtà del momento, cioè privo della libera determinazione, in quanto avvertì profondamente il dissidio che nasce in un uomo, che si trova ad accettare il presente ed a promettere per il futuro, in uno stato di grave impreparazione e senza rendersi conto di essere portatore di una consolidata immaturità psico – affettiva.

28. Tale situazione del tutto negativa, si rivelò poi, chiaramente, al momento in cui il P. dovette vivere il proprio matrimonio che, in realtà, solo per una chiara incoscienza ed incapacità di determinazione, poté durare 15 anni, essendosi l'attore unformato, senza le dovute pretese, al comportamento della moglie che calcolò e sfruttò la situazione, secondo i suoi criteri e propositi, sino a prendere l'iniziativa di portarlo dinanzi ad un avvocato, per disfarsi di lui.

Questa cronistoria del rapporto interpersonale – coniugale dell'attore, nella quale si legge chiaramente la grave anomalia comportamentale e decisionale esistente in lui, dà ragione dell'impostazione che egli ha dato a questo processo matrimoniale e di cui la convenuta, sia pure in modo contraddittorio, ha implicitamente dato atto, almeno da come si è espressa, nella sua iniziale memoria difensiva: "Buona parte della ricostruzione offerta dal P. nel suo libello... risponde a verità" (p. 6).

29. Identica affermazione, la convenuta l'ha fatta in sede di concordanza del dubbio, dove è scritto che la stessa "ritiene veritiero il contenuto del libello, anche se lei pensa che a 26 anni l'attore potesse essere responsabile delle sue azioni" (p. 4).

Questo incedere della convenuta, tuttavia, neppure sorprende, se si tengono presenti le esitazioni da lei stessa espresse, nel rispondere alle domande del Giudice di I grado, con un ripetuto "non so".

Dovendo dare, poi, un responso conclusivo ai pareri dei medici, il Collegio ha rilevato che, *in casu*, non è attinente fare riferimento, in modo esclusivo e determinante a quelli espressi dai periti psico – psichiatrici, perché nessuna malattia mentale o patologia organica risulta in atto nell'attore.

I rev. mi Giudici hanno piuttosto guardato, con un certo interesse, al referto peritale della Dott.ssa M. A., seppure di parte, la quale però ebbe l'assenso a partecipare alla perizia di ufficio, disposta da questo Tribunale.

Stando nel suo ambito di perito psicologo, la Dott.ssa A. ha osservato e conformato l'attore nel quadro personologico a prevalente espressività del Cluster C ed ha ritenuto compatibili le diagnosi dei vari periti di ufficio.

30. La stessa, perciò, trova convergenza ed integrazione nei risultati complessivamente acquisiti sul piano diagnostico, per cui riconosce che l'attore, all'epoca del consenso, era affetto da grave anomalia personologica, determinante una espressione del Cluster C, in quanto disturbo ad andamento ciclotimico e con carenza grave della potenzialità affettiva, così da considerare il soggetto incapace di formulare un consenso ponderato, maturo e fattivo, tale da essere sufficiente per accettare ed adempiere, nel modo coniugalmente dovuto, il *consortium totius vitae coniugalis*, risultante dalla compresenza delle specifiche qualità umane della oblatività, della comprensione, dell'accettazione e della condivisione (cf. *Summ. III*, pp.21 – 22).

31. Il Collegio ha pure ritenuto che il Patrono attore abbia fatto un egregio lavoro di difesa, non solo nei confronti del suo assistito, ma anche in ordine al processo stesso che, in ogni suo stadio e grado, deve sempre attingere orientamento dalla *suprema lex*, che è la *salus animarum* (can. 1752 CIC).

Lo stesso Patrono ha offerto una seria e rigida sintesi dell'ampio e laborioso procedimento giudiziario, offrendo all'Organo Giudicante conclusioni validanti.

Il Collegio ha infine preso atto che, in epoca recente, l'attore ha dato vita ad un nuovo nucleo familiare con la nascita di 2 figli e, stando ai dati che sono emersi dal

processo e alle conclusioni più accreditate, nell'ambito della medicina legale, che egli ha integrato sufficientemente la relazione interpersonale ed ha portato a maturazione le sue potenzialità psico – volitive.

Pertanto, i Rev.mi Giudici non hanno ritenuto necessario apporre il Divieto a nuove nozze, per l'attore in causa.

La confessione attorea. 32. A. P. ha esordito col dire che egli proviene da una famiglia particolare, “in quanto mio padre era separato dalla precedente moglie e poi si è unito a mia madre. Io non ho mai portato il cognome di mio padre, perché legalmente all'epoca non era possibile riconoscere il figlio, dal momento che era nato da una convivenza extraconiugale... Ciò mi ha creato non pochi problemi, in quanto venivo additato dai compagni di scuola ed in seguito anche dai miei colleghi” (36/4).

Poi, l'attore ha notato che con V. non era riuscito ad instaurare un buon rapporto di coppia, perché i loro caratteri non erano compatibili: “Infatti, io sono di carattere accondiscendente, mentre V. era più contestatrice ed aggressiva e la madre sistematicamente correva ai ripari, per farci riconciliare... Faccio notare che mia madre se ne era andata in Svizzera, dopo la morte di mio padre, ed io stavo a Napoli a studiare oppure andavo a trovarla. Il fidanzamento è durato in tutto neppure un anno, perché a maggio del 1974 V. mi riferì della gravidanza e così il 29 luglio 1974 eravamo già sposati” (36 – 37/5).

33. L'attore si vide a mal partito, sia perché si trovava a vivere da solo a Napoli e sia perché si era visto un po' tradito da V. che, nelle loro intimità caute, lo rassicurava circa i suoi periodi agenesiaci (37/6).

A. ha aggiunto che egli personalmente era sfavorevole alle nozze, ma ciò non poteva neppure manifestarlo, “perché mi rendevo conto di aver provocato la gravidanza e riconoscevo le mie responsabilità. Io frequentavo la casa di V. ed i suoi genitori non ne hanno fatto un dramma. Io non potevo dare un dispiacere né a V., che si trovava in una posizione soccombente, e neppure ai suoi genitori che mi avevano accolto come un figlio e perciò sono andato a nozze, per far nascere il bambino in una famiglia

Io conoscevo gli impegni fondamentali che il matrimonio comporta ma, come ho già detto, avevo avuto una particolare esperienza familiare, essendo nato durante una convivenza extraconiugale.

34. I T. non mi hanno imposto il matrimonio, ma era sottinteso che, in quella situazione, io non potevo sottrarmi all'impegno e al dovere di un uomo verso una donna in gravidanza. Io volevo far famiglia con V. e quindi ero inteso a ricercare il benessere della vita di coppia. Io mi rendevo conto che avevo responsabilità verso il nascituro, ma economicamente mi sosteneva mia madre.

Devo dire che ho vissuto sempre una vita un po' disagiata, perché non avevo la casa e dopo il viaggio di nozze fatto in Svizzera, che è stato del tutto litigioso, siamo andati ad abitare con mia suocera ad Angri, la quale si rendeva conto che la figlia aveva bisogno della sua presenza, essendo in gravidanza avanzata.

Io non mi sono trovato bene in quella situazione, in quanto mi sono trovato controllato e non mi sentivo autonomo in quella situazione.” (37 – 38/7 - 9).

35. Circa la convivenza coniugale, il P. ha chiarito che è rimasto insieme alla moglie 15 anni, ma tra di loro non si creò mai “una buona intesa di coppia, perché io andavo a lavorare e pensavo a fare il mio dovere, mentre V. non ha mai mostrato buona volontà di volersi laureare, per poi collaborare con me. Lei stava in casa ed io cercavo anche di fare famiglia con lei e di avere un dialogo e devo dire che né durante il fidanzamento e neppure durante il matrimonio ciò si è realizzato, in quanto lei mi aggrediva quando io tornavo a casa e dovevo per forza adeguarmi

a quanto diceva lei, altrimenti dovevamo litigare e scontrarci ed al limite dovevo andarmene di casa, ma io non lo facevo, per amore della bambina. Posso dire che era una donna padrona ma, sotto altri aspetti, più di lei dominava sulla nostra vita di coppia sua madre” (39/11).

36. Infine, l’attore, ha confessato la sua incapacità a gestire quella situazione, tanto è vero che la moglie già da tempo lo minacciava di mandarlo via, “perché io stavo in casa sua, facendo la voce grossa con me. Inoltre, io notavo che lei non accudiva la casa, non facendomi trovare il necessario. Tra di noi vi era apatia, indifferenza ed anche scontri verbali. Non mi riferiva delle telefonate di mia madre o di lavoro, oppure notavo che non rispondeva per nulla a telefono. Nel 1989, con una decisione unilaterale, lei mi portò dall’avvocato, già da lei contattato, per propormi la separazione consensuale. A quel punto io mi vidi costretto ad accettare la separazione e mentre l’avvocato ci consigliava un accordo, lei prese le mie chiavi e non mi diede neppure più la possibilità di entrare in casa. Io denunciai il fatto e così la separazione divenne giudiziale e siamo in attesa di sentenza di divorzio” (40/13).

Le dichiarazioni della convenuta 37. V. T. ha cercato di sminuire la reale portata della situazione relazionale venutasi a creare tra lei ed A. ed ha cercato di presentare il matrimonio come un evento da entrambi desiderato e soltanto anticipato, a motivo dell’intervenuta gravidanza. La T. ha ribadito che i dati storici presentati dall’attore corrispondono alla verità dei fatti, così come si sono svolti, “ma per quanto riguarda la sua incapacità, già ho detto che a me questa non è mai risultata” (48/15). Tuttavia, la stessa ha pure specificato di non sapere quale fosse “lo stato d’animo di mio marito alla vigilia delle nozze, ma devo dire che esternamente si mostrava tranquillo. Il giorno del matrimonio penso che il P. abbia accettato consapevolmente gli impegni derivanti dal coniugio” (47/10 – 11).

38. In precedenza, lei aveva pure affermato che, alla notizia della gravidanza, A. aveva reagito bene, “in quanto egli voleva sposarmi e voleva anche dei figli. Infatti, andò a parlare anche con sua madre in Svizzera e le riferì il fatto. L’iniziativa del matrimonio fu presa da entrambi, in quanto noi avevamo deciso di sposarci al termine degli studi, ma siccome vi era la gravidanza il matrimonio fu anticipato. L’attore era favorevole al nostro matrimonio. Mio marito conosceva gli impegni che il matrimonio comporta. Ritengo che A. abbia ben ponderato la decisione di giungere alle nozze, in quanto ha avuto tutto il tempo per pensarci e nessuno gli ha dato fretta. Ritengo che il P. fosse capace di assumere le responsabilità derivanti dal matrimonio, in quanto a me non ha mai dato modo di pensare una cosa contraria” (46 – 47/6 – 9).

39. Il Collegio ha rilevato che, sebbene con il senno di poi, la convenuta parla in modo molto generico e reticente, poiché non ha saputo dare ragione della realtà della sua esperienza coniugale, limitandosi ad osservare che, dopo un paio di anni dalla nascita della bambina, “A. si dimostrava diverso da come appariva prima. Prima era educato, gentile verso di me, ma poi iniziò a dire parolacce ed io questo non lo sopportavo.

Devo dire che verso i miei genitori si mostrava educato. Devo dire che A. era in grado di instaurare una buona convivenza coniugale, fatta di amore e dialogo, a parte quello che ho detto prima... La convivenza coniugale è venuta a sfaldarsi progressivamente perché, come ho già detto, A. si dimostrava sempre più maleducato nei miei confronti, non mi usava gentilezze e poi seppi pure che egli frequentava una donna.

Noi eravamo d’accordo a separarci consensualmente, ma dopo ci sono stati altri litigi tra di noi, a motivo dei nostri diversi caratteri, e così A. chiese la separazione giudiziale. Fui alla fine io a mandare via A. da casa di mia madre.

Devo dire che questo procedimento è durato più di 15 anni ed ora siamo in attesa della sentenza di divorzio” (47- 48/12 – 14).

La prova testimoniale. 40. In grado di Appello hanno deposto 2 testimoni di parte attrice, mentre un terzo si è limitato ad inviare una dichiarazione scritta.

Certamente è di rilievo la deposizione di Mons. V. A., attuale Vescovo di Velletri, che ha conosciuto l'attore in causa, in quanto amico di famiglia.

Il teste qualificato aveva pure consigliato l'attore di presentare la domanda al Tribunale di Salerno, in quanto dalla sua personale esperienza aveva constatato che A. “è un tipo molto chiuso ed introverso, con difficoltà nei rapporti relazionali. Di ciò mi sono reso conto con il passar del tempo, in quanto egli mostrava difficoltà ad intraprendere un rapporto con una persona ed io ricordo, per l'appunto, che quando egli parlava con me era guardingo e timoroso, che sfociava in una eccessiva gentilezza verso l'altro ed in altri momenti diventava pure aggressivo. Posso affermare che era di umore variabile e molto insicuro. Notavo che egli cercava sempre conferma, a quello che faceva, dagli altri” (53/adr 1).

41. Il prelado ha pure spiegato che egli inviò la sua precedente dichiarazione al Tribunale di Salerno, solo a conclusione della causa, perché aspettava di ricevere una richiesta da parte del Giudice (cf. 54/adr 3).

Infine, il teste, ha dichiarato che egli ha avuto conoscenza diretta della storia personale e familiare dell'attore ed ha potuto appurare nel P. “chiare limitazioni interiori ed esteriori per poter liberamente e ponderatamente determinarsi al passo del matrimonio, in quanto pur non presentando particolari malattie e patologie di natura psichica ... non poteva fare altro che decidersi ad acconsentire a sposare la ragazza, che era in stato di gravidanza. Faccio notare, inoltre, che l'attore fu accolto nella famiglia T. e quindi egli si sentiva in una posizione di subordinazione e dipendenza, per cui non potette liberamente determinarsi su quanto poteva fare in quel momento e neppure ebbe la lucidità di poter considerare le conseguenze che nascono dal coniugio sacramentale, in forma di diritti e doveri” (54/adr 4).

42. Ha deposto pure l'amico dell'attore, sig. L. C. M., il quale ha notato che A., alla morte di suo padre, avvenuta nel 1972, ebbe “una sbandata di natura psicologica ed esistenziale, in genere, in quanto egli si trovò ospite presso amici, ma ricordo che egli era sempre restio, introverso e chiuso e neppure voleva accettare gli inviti che noi gli facevamo a casa nostra. Non conosco bene i rapporti che si instaurarono tra A. e la madre della T., in quanto non ho frequentato tale famiglia” (59/3).

43. Il teste ha pure fatto notare che tra le parti non vi era un grande amore ed ha ricordato che A. “soffriva moltissimo, perché si vedeva solo e senza famiglia. Inoltre, aggiungo che la madre non accettava neppure il fidanzamento di A. e quando seppe della gravidanza si ribellò ancor di più contro di lui e gli dimostrò tutto il suo rigetto verso quella situazione creata dal figlio.

Allora, A. era molto prostrato e si era chiuso ancora di più in sé stesso. Ricordo che con noi A. era molto timido e quando noi suonavamo in gruppo, perché avevamo una piccola orchestra fatta da noi, non gli affidavamo mai parti da solista, in quanto egli si emozionava, sudava e sbaglia pure la sua parte.

Posso aggiungere un altro episodio particolare: prima di conoscere V., A. voleva conquistare una ragazza di Marsico Nuovo, ma non fu neppure in grado, in quanto non aveva modo di presentarsi e di farsi voler bene da una giovane, in quanto era completamente chiuso interiormente e non riusciva neppure ad esprimersi esteriormente” (59 – 60/4).

44. Di seguito, il teste ha pure notato che l'attore è arrivato al matrimonio solo

perché spinto “da fattori esterni che egli, suo malgrado, ha dovuto accettare, perché non potette più sottrarsi alle contingenze di quella situazione tanto delicata che gli era capitata all’improvviso e senza alcuna previsione.

Da quello che egli mi diceva e conoscendo la persona, posso dire che A., all’epoca non era assolutamente libero di orientarsi verso il matrimonio, ma solo costretto e costipato da quella situazione. Egli veniva in paese e devo dire che noi eravamo quasi costernati da quell’evento a cui A. doveva far fronte ed egli continuava a ripetere che gli era capitato qualche cosa che non aveva previsto e che doveva purtroppo affrontare.

Posso dire che A. non aveva neppure la lucidità di mente per poter passare dallo stato di scapolo a quello di coniugato, anche se egli frequentava V., ma lo faceva solo come un amico studente” (60/5 – 6).

45. Il teste ha poi specificato che nell’imminenza del matrimonio l’attore assumeva comportamenti chiaramente ansiosi, con essudazioni ed anche perdita di controllo, per cui il P. allora non era capace di comprendere, “con tutte le conseguenze derivanti, le responsabilità che comporta la celebrazione del matrimonio.

Magari a livello intellettuale comprendeva pure cosa significava il matrimonio, ma nella situazione in cui si trovava io non lo vedevo lucido e riflesso in tutto quello che avrebbe dovuto affrontare in quanto a diritti e doveri derivanti.

In seguito al matrimonio, io lo vedevo rassegnato, ma A. mi diceva che quella situazione gli dava la possibilità di continuare gli studi. Ricordo che quando egli veniva al paese non portava mai la moglie e forse in tanti anni io l’ho vista a Marsico Nuovo una sola volta.

46. Il giorno del matrimonio io vedevo il P. che sorrideva in modo forzato e cercava anche di nascondere tutta la problematica di fondo che egli portava in sé stesso e di cui io ero a conoscenza.

Faccio notare che egli era ancora di più addolorato, perché sapeva bene che la madre li presente non accettava quella situazione.

Da quanto ho detto, ritengo che A. non si trovasse nelle migliori disposizioni e condizioni per affrontare con consapevolezza e piena libertà e coscienza tutte le responsabilità che ne derivavano, perché era chiaro che egli si lasciava trascinare da quello che gli altri avevano voluto e preparato per lui” (61 – 62/7 – 8).

47. La mamma dell’attore, sig.ra P. C., ha inviato una sua dichiarazione giurata e sottoscritta dinanzi al suo parroco di Maiori (Sa), in cui dice che A., sin da piccolo, “è stato un bambino molto chiuso, timido ed insicuro... portava dentro di sé un problema grosso: io non sono mai stata sposata con il padre di A., perché questo era legato con matrimonio ad un’altra donna.

Mio figlio veniva preso in giro, ingiuriato e deriso dai compagni di scuola e da tutto l’ambiente, perché nel piccolo paese, dove vivevamo, tutti sapevano che A. portava il mio cognome e che io ed il padre non vivevamo una situazione regolare” (p. 69).

48. Di seguito, la teste ha detto che, con la crescita, A. “non modificava il suo carattere, arrossiva per un nonnulla ed io a volte ero preoccupata, perché non sapevo come avrebbe affrontato il suo futuro.

Aveva solo 2 o 3 amici, con cui condivideva la passione della musica, ma notavo che anche con loro era sempre sottomesso e complessato” (p.70).

Infine, la mamma di A. ha ricordato gli eventi del matrimonio ed ha detto che lei era molto arrabbiata per la situazione che si era creata nella vita del figlio, né vedeva A. “pronto per sposarsi: non teneva lavoro, non teneva soldi ed era ancora uno studente.

Purtroppo il matrimonio è andato male, come io pensavo” (pp. 71 – 72).

La prova peritale. 49. In questa causa sono intervenuti vari periti, sia in I grado che in Appello. Il super perito salernitano, Dott. M. P., ha trovato accoglienza da parte di quel Collegio, perché le sue risultanze scientifiche hanno collimato sia con gli Atti della prima istruttoria ed anche con la perizia di parte ed il successivo parere, stilati entrambi dal Prof. T. C.: la prima esibita insieme al libello e il secondo presentato, con il permesso del Giudice, in seguito alla perizia psichiatrica redatta dal Dott. M. F., che discordava dalla perizia di parte e dalla tesi proposta dal P.

Ciò indusse i Giudici di *prime cure* a nominare un super perito, nella persona del Dott. P.

50. La convenuta, dinanzi al responso affermativo salernitano, si è costituita in giudizio ed ha proposto Appello.

Il suo Patrono si è premurato di accludere ai relativi “motivi” anche una perizia di parte, non autorizzata dal Giudice, a cura del Prof. A. D., specialista in psichiatria.

Questi si è posto sulle posizioni del precedente Perito di ufficio, Dott. M. F., con l’esame relativo solo agli Atti di I grado.

In Appello è stata richiesta una nuova perizia di ufficio, al Dott. F. P. S., specialista neurologo, che ha offerto validi elementi a sostegno della pretesa attorea ed in linea con le conclusioni del Collegio salernitano.

Risposta al Ricorso al Collegio del Patrono di parte convenuta 51. Il 23 febbraio 2009, il Patrono della T. presentava a questo Tribunale “Istanza di nullità... e rinnovo della Perizia” (*Summ. III*, pp. 17 – 19), cui faceva seguito, il 5 maggio 2009, un “Ricorso al Collegio” e, il 15 giugno 2009, una ulteriore “Istanza di protesta”, sempre ordinata al rinnovo della perizia d’ufficio.

A questi interventi del Patrono di parte convenuta, rispondeva il Collegio con suo decreto del 13 luglio, rinviando l’esame delle suddette istanze alla sessio postrema (can. 1589 § 2 CIC; art. 222 §§ 1 e 3 DC).

In camera di consiglio, dopo adeguato dibattito, lo stesso Collegio ha deciso di RESPINGERE il “Ricorso” del Patrono della T., alla luce di quanto di seguito argomentato e motivato.

52. Il Dott. S. ha offerto ampie delucidazioni circa il suo referto peritale ed ha affermato l’opportunità e la convenienza di affidare detto incarico, nella fattispecie, ad un neurologo, piuttosto che ad uno psichiatra, in quanto “la psichiatria odierna va intesa non certamente più in senso meramente psicogenistico, ma ... in chiave nettamente organicistica, tenuto presente che la psichiatria biologica... è andata ampiamente sviluppandosi negli ultimi 50 anni, dimostrando sempre più inequivocabilmente che ogni turba psichica è sempre la conseguenza di un danno organico cerebrale (anche se solo d’ordine biochimico) che un Neurologo... potrà più coerentemente evidenziare ed approfondire, più di uno psichiatra puro, perché ritiene il Sistema Nervoso Centrale la sede naturale di tutti gli equilibri e squilibri di tal genere, dove tali eventi patologici irrefutabilmente si concretizzano” (*Summ. IV*, pp. 26 – 27).

53. Sono intervenuti, su richiesta del Patrono di parte convenuta, anche il Promotore di Giustizia ed il Difensore del Vincolo, che hanno risposto in merito all’intestato “Ricorso”, in ordine all’eventuale nullità della Perizia, redatta da uno specialista neurologo, piuttosto che da uno psichiatra, come avrebbe voluto lo stesso Patrono della T.

Il primo ha detto che non ritiene “vi siano gli estremi per la nullità della perizia svolta, dal Dott. F. P. S. e presentata in Tribunale il 6 novembre 2008, in quanto essa comprende tutti gli elementi richiesti dalla normativa canonistica, nella compilazione dell’elaborato peritale (cann. 1575 – 1577 – 1578).

Il Patrono di parte convenuta fa notare che non è stata esaminata la perizia sugli Atti redatta dal Prof. D., successiva alla sentenza di I grado, come pure che non è stata data risposta a qualche quesito fornito in tempo opportuno dallo stesso predetto Patrono al perito scelto dal Tribunale Campano.

54. Per queste problematiche, il mio parere è che si può richiamare lo stesso perito Serra, al quale si può richiedere opportuna integrazione, sul merito, e così dare risposta anche agli interrogativi che si è posta la parte convenuta.

Tanto mi corre l'obbligo di rilevare, per la soluzione del problema che mi è stato posto, per cui ripeto che la perizia, a mio parere, non può essere ritenuta nulla e neppure mi pare necessario che venga stilata da uno psichiatra, in quanto il soggetto interessato non presenta malattie specifiche e turbe psichiche particolari, ma modi piuttosto singolari, e persino anomali, di rapportarsi alla famiglia, alla moglie ed alla società in cui è vissuto" (*Somm. IV*, pp. 17 – 18).

55. Anche il Difensore del Vincolo ha presentato il suo parere, in merito allo stesso Ricorso del Patrono di parte convenuta ed ha osservato che il perito di ufficio "nel compilare l'elaborato peritale ha eseguito esattamente le modalità ed il procedimento richiesto dal can. 1578 CIC.

Inoltre, il Perito... aveva il dovere di fare la propria perizia distinta da quella degli altri, senza scambiarsi notizia di risultati cui gli altri sono pervenuti...

A ciò si aggiunga che il periziando è un soggetto affetto da reazioni anormali verso il contesto familiare e non da patologia di natura endogena e quindi non è richiesto necessariamente l'intervento di uno psichiatra.

Pertanto, non vi sono gli estremi per poter chiedere la nullità della perizia svolta dal Dott. S." (*ivi*, p. 20).

56. In realtà, le conclusioni del Perito di ufficio, sono chiare ed esaurienti e, alle indagini effettuate, l'attore ha presentato "un grave difetto di discrezione di giudizio, che lo rende incapace di contrarre il matrimonio, secondo il can. 1095 n. 2 del CIC.

Egli presenta una incapacità in rapporto alla discrezione di giudizio proprio della sfera intellettuale pratica, per cui non è capace di ponderare in concreto i doveri ed i diritti del matrimonio, per tutta la vita...

Per le perturbazioni ed i disturbi psichici, in particolare della personalità, pur non essendo tali condizioni morbide riconducibili a vere malattie, egli si dimostra incapace di stabilire una qualche relazione interpersonale, che comporti la mutua donazione di 2 persone, perpetua, esclusiva ed intima, necessaria per il raggiungimento delle finalità del matrimonio.

Pur sapendo quali siano gli oneri della vita coniugale ed anche volendoli, non ha la capacità di assumerli in concreto ed in perpetuo, secondo il can. 1095 n. 3 del CIC" (*ivi*, pp. 34 – 35).

Queste sono le peculiari risposte del perito S. ai quesiti suppletivi, presentati dal Patrono di parte convenuta.

57. Lo stesso perito, tuttavia, già nel suo elaborato principale e nelle susseguenti risposte date al Giudice che, a tenore del can. 1578 § 3, aveva chiesto alcune delucidazioni, così si esprimeva:

"H studiato con molta attenzione ed approfonditamente gli Atti di causa, di I e II grado, ed ho esaminato attentamente anche il soggetto periziando. Le risultanze sono state queste:

- mi sono trovato perfettamente d'accordo con la precedente consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal Dott. M. P. ... che ha ben messo in evidenza lo sviluppo intanto – adolescenziale del P., che è alla base del periodo cruciale in cui lo stesso P. era

chiamato a dare il consenso per il suo matrimonio...

- ne è venuto fuori che, all'epoca delle nozze, il P. presentava una personalità immatura, dipendente, emotivamente rigida e non sviluppata rispetto all'età biologica, tale da non renderlo idoneo e capace di dare un valido consenso sia all'elezione ponderata e critica del nuovo stato di vita e sia in ordine anche all'assunzione degli obblighi che derivano e discendono dalla scelta e decisione matrimoniale.

Nel soggetto sussisteva una chiara causa psichica della sua incapacità, in quanto è stata evidenziata una grave sindrome da personalità dipendente, come anche notato in precedenza dal CTU Dott. P. (CLUSTER C – DSM IV), nonché una marcata immaturità psicoaffettiva, che non lo rendeva lucido per scegliere in modo critico e consapevole lo stato matrimoniale” (*Summ. II*, 45 – 46/adr. 1 – 2).

58. Di seguito, il perito ha acutamente osservato di essere rimasto perplesso “dinanzi a quanto affermato dall'attore, sia a questo Tribunale ed anche in I grado, in quanto dall'esame della personalità e dalle analisi che ne ho ricavato, posso dire che la sua timidezza lo porta a dire meno di quello che sussisteva nella realtà, all'epoca dei fatti, in quanto ancora adesso si presenta molto impacciato, timido, goffo e direi quasi riluttante a far venir fuori il contenuto completo della propria sfera psichica, come risulta soprattutto dal test di RORSCHACH somministrato al P., che posso dire in coscienza aver messo a nudo ciò che egli cercava di nascondere della sua personalità.

Anche se non vi sono nel soggetto chiare patologie psichiatriche, si sono riscontrati chiari tratti di personalità immatura ed affettivamente dipendente, che sono suggestivi di un disturbo del processo di identificazione.

Ciò creava nel soggetto una chiara anomalia e disturbo psichico, che non lo rendevano capace di prendere una decisione, in modo autonomo e del tutto libera” (*ivi*, 46/adr. 3).

59. Il perito ha concluso, per quanto riguarda lo stato psichico attuale dell'attore, “che la serenità e la maggiore autonomia che vive il soggetto sono dovute al rapporto che ora il P. vive con la nuova compagna e con i suoi figli.

Giuro che quanto risultato dalla mia perizia corrisponde ai criteri di scienza e coscienza, che devono essere garantiti, alla luce dei principi dell'antropologia cristiana” (*ivi*, 47/adr. 4 – 5).

Per tali motivi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dei referti peritali, il Collegio ha ribadito di NON voler apporre, all'attore, il DIVIETO a nuove nozze.

Considerazioni finali del Collegio 60. Approfondito l'insieme istruttorio di I e II grado, i Rev.mi Giudici hanno ritenuto che le perplessità che li veicolarono al “rinvio” siano state superate, con prova piena, in quanto si è venuto a delineare un quadro personologico dell'attore, che presenta chiaramente un grave deficit psichico e che ha concretato un'assenza di maturità psico – affettiva proporzionata al passo matrimoniale da compiere, nonché un'incapacità ad assumersi le responsabilità coniugali.

Sia nella prima che nella seconda deposizione, a Salerno ed a Napoli, l'attore ha sottolineato le modalità della conoscenza e dell'andamento del fidanzamento, segnato da una gravidanza imprevista, che determinò le nozze, ed ha offerto anche uno spaccato della sua personalità disturbata ed immatura.

Anche la prova testimoniale ha confermato che l'attore, all'epoca, aveva “chiare limitazioni interiori ed esteriori per poter liberamente e ponderatamente determinarsi al passo del matrimonio” (54/adr. 4).

61. La perizia di ufficio, richiesta in Appello, ha poi illuminato la tesi attorea, squarciando definitivamente il velo di incertezza generato dalla perizia di parte, del Prof. D., a cui costantemente il Patrono di parte convenuta si è richiamato.

Questa causa, in realtà, ha visto la T. costituirsi in giudizio solo dopo la Sentenza Salernitana affermativa di I grado.

Il suo Patrono ha proposto Appello ed ha subito trasmesso gli Atti di causa ad un consulente di parte, ma senza aver chiesto licenza al Giudice *a quo*, in quanto è ben risaputo che i Patroni possono ricevere copia degli Atti, ma non possono farne uso, se non nei termini di legge, in quanto coperti dal segreto istruttorio.

62. Il Collegio ha ritenuto che questo sia stato un iniziale *vulnus* alla procedura (cf. can. 1598 § 1 CIC; art. 235 § 2 DC), ma data l'interposizione dell'Appello, la causa è stata rinviata all'esame ordinario e si è voluto dare alla parte convenuta ogni possibilità di difesa e patrocinio e permettere così un esame più approfondito del materiale istruttorio già acquisito in I grado ed acquirendo in II grado.

È questo, infatti, il finalismo proprio dell'istituto giuridico – processuale dell'Appello e così è avvenuto in questa causa, come di norma avviene, quando la sentenza di I grado viene appellata.

È stato possibile, pertanto, non solo espletare un largo e lungo esercizio del diritto di difesa, ma esaminare e rispondere pure ai motivi dell'appello ed alle considerazioni avanzate dal Collegio nel decreto di rinvio.

La Terna giudicante ha preso atto che il contraddittorio è stato duro e serrato, ma alla fine sono prevalse la giustizia e la verità, condite di equità ed esperienza giuridica, che tutto riescono a comporre, secondo l'antico brocardo veritativo: *irritum dissolvere ac validum tueri*.

63. In effetti, il processo ha visto la presenza in giudizio delle parti e dei testi attorei (la convenuta non ne ha presentati, da parte sua – p. 22): 3 in I grado e 3 in II grado, anche se in Appello la di lui madre ha preferito inviare una dichiarazione giurata (pp. 68 – 72).

Sono poi intervenuti i periti in arte medica: 3 in I grado (C., perito di parte; F. e P., periti di ufficio) e 3 in II grado (D. e A., periti di parte; S., perito di ufficio).

I Periti di parte si sono attestati sulla tesi della rispettiva difesa, mentre quelli di ufficio hanno elaborato le loro relazioni peritali, senza particolari presupposti ed aderenze, come di norma.

64. I risultati conseguiti dalle confessioni e dichiarazioni delle parti, nonché dalle deposizioni dei testi e dai rilievi scientifici, pendono chiaramente – a parere del Collegio – a favore della tesi attorea, che ha ottenuto riscontri positivi di prova giudiziale, a fronte della posizione assunta dalla convenuta, che ha cercato di minimizzare la reale portata dei fatti, ma non ha saputo giustificare in modo adeguato le circostanze e gli esiti della vicenda coniugale, mostrandosi abbastanza reticente ed affermando semplicemente, senza argomentare e motivare quanto da lei asserito (cf. 47/8 – 11; 50/adr 4). In verità, la posizione della T., di astio (21/18 – 19), di chiusura e di opposizione alle richieste attoree, è rimasta isolata rispetto al contesto processuale.

Anche il Patrono della convenuta, intervenuto solo in grado di Appello, ha cercato di scalfire l'impianto probatorio attoreo, ma con poche "chances" di riuscita, perché la prova diretta ed indiretta ha analizzato la fattispecie in modo efficiente ed esauriente per cui, alla fine, poco o nessuno spazio è rimasto alla difesa estrema della parte avversa.

65. I risultati peritali, ampiamente prospettati, sono chiari ed evidenti ed hanno ulteriormente rassicurato ed indotto la Terna ad attingere, anche da questi, la certezza morale della nullità del matrimonio *de quo*.

Il Perito S., ampiamente contrastato dal Patrono e dal Perito di parte convenuta, ha limpidamente asserito, alla *recognitio iudicialis* del suo referto scientifico, che il P.

presenta una personalità peculiare, che “lo porta a dire meno di quello che sussisteva, nella realtà, all’epoca dei fatti” (*Summ. II*, 46/adr 3).

L’esame clinico e psico – diagnostico hanno messo in evidenza, nell’attore, “chiari tratti di personalità immatura ed affettivamente dipendente, che sono suggestivi di un disturbo del processo di identificazione” (*ibidem*).

66. Ciò é quanto verifica la sussistenza, come si è già detto, del difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 CIC).

Inoltre, all’epoca delle nozze il P, pur non presentando patologie psichiatriche, aveva maturato una struttura personologica affettivamente deprivata, “tale da non renderlo idoneo e capace di dare un valido consenso... in ordine anche all’assunzione degli obblighi...” (*ivi*, 45/adr 1). La vita coniugale, come ha ammesso la stessa convenuta (47/12; 48/13 – 14; pp. 20 – 21), è stato lo specchio di tale situazione di incapacità attorea (can. 1095 n. 3 CIC).

67. (*Omissis*).

Conclusiones.

Tutto attentamente considerato e vagliato, in diritto e in fatto, NOI sottoscritti Giudici, sedendo *pro Tribunali*, dopo aver invocato il nome del Signore Gesù e della sua SS. ma Madre ed avendo solo Dio davanti ai nostri occhi,

DICHIARIAMO PRONUNZIAMO E DEFINITIVAMENTE SENTENZIAMO che al dubbio proposto, “*in limine litis*”:

“Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

difetto di discrezione di giudizio, da parte dell’attore;

incapacità di assumere gli obblighi coniugali, da parte dell’attore

(can. 1095 nn. 2 – 3 CIC);

ovvero se la Sentenza affermativa di I grado sia da confermare o riformare”;

si debba rispondere, come in effetti rispondiamo:

ADFIRMATIVE ad utrumque

seu constare de matrimonii nullitate, in casu, et quidem sententiam primi gradus confirmandam esse, ex can. 1095 nn. 2 - 3 CIC. (*Omissis*).

Apostolicum Rotae Romanae Tribunal (Decretum turni) – Inter-eparchialis Manoritana seu Beryten Maronitarum - Nullitatis Matrimonium – 18 gennaio 2007 – Coram Sciacca

Rota Romana – Nullità di matrimonio – Separazione e affidamento dei figli - Nullità e conferma della sentenza

Il giudice ecclesiastico non può mutare il dubbio di causa se non a seguito di un'istanza delle parti. Se durante il processo perviene alla considerazione circa la necessità di aggiungere un capo di nullità al dubbio precedentemente concordato, dovrà comunicare la sua convinzione al Promotore di Giustizia, perché proceda alla richiesta di integrazione del capo di nullità al dubbio concordato.

CASUS ADUMBRATIO

(*Omissis*) 1. - Canonicas, catholico ritu, sub die 26 sept. 1993 celebravere nuptias, in Berytensi ecclesia Ss.mo Cordi dicata, E. S. F., maronita, actor, et N. O. Andrioti, graeco-orthodoxa, conventa, triennali producta sponsalicia conversatione.

2. - Processit fere per septennium iugalis convictus, a bina sobole recreatus: anno vero 2000 partes, et quidem definitive, separatae sunt, mutua abalienatione sine spe profligatae: mulier, libello die 11 oct. 2000 Tribunali Inter-Eparchiali Maronitarum porrecto expostulavit 'l'obligation du retour de son conjoint à la cohabitation régulière et correcte avec elle et ses deux enfants Eric et Karen, dans leur domicile conjugal'; vir, autem, die 14 febr. 2001, idem penes Eccl.um Tribunal nullum praetendit suum matrimonium sive ob errorem in qualitate personae conventae directe et principaliter intentata, sive ob incapacitatem, ex parte mulieris conventae, assumendi obligationes matrimoniales essentielles.

3. - Attenta, insuper, peculiari natura s.d. 'Statuti Personali', in Libanica regione vigentium, ex quibus ecclesiasticae jurisdictioni potestas tribuitur regulandi jura et onera civilis generis, petivit actor 'l'attribution à l'époux du droit de garder les deux enfants mineurs Eric et Karen', et postremo, 'la sauvegarde de tous les droit de l'époux, de quelque genre que ce soit'.

4. - Die vero 3 apr. 2001 sequenti sub formula concordatum est disceptandum dubium:

“Premièrement: Conste-t- il de la nullité du mariage des deux parties E. S. F. et N. O. A., dans ce cas, pour erreur chez le mari, sur une qualité relative à la personne de l'épouse?”

Deuxièmement: Conste-t-il de la nullité du mariage des deux parties sus indiqués dans le cas pour l'incapacité de l'épouse à assumer les obligations essentielles du mariage pour des causes de nature psychique?”

“Troisièmement: A qui faut-t-il attribuer la garde des deux enfants mineurs E. et K.?”

“Quatrièmement: Au cas où la nullité de mariage ne serait pas établie faut-t-il ordonner la cohabitation entre les deux conjoints?”

5. - Sub die 22 dec. 2003, denuo mulier libellum introductorium exhibuit eidem Tribunali, quo exostulavit separationem perpetuam ob culpam viri. Tribunal causam separationis cum causa nullitatis coniunxit, ac die 26 ian. 2004 dubium sub sequenti concordavit formula:

“Premièrement: Conste-t-il ou non, de la nullité du mariage des deux parties sus indiqués dans ce cas pour erreur, de la part de l'époux, sur une qualité relative à la personne de l'épouse?”

“Deuxièmement: Conste-t-il ou non, de la nullité du mariage des deux parties sus indiquées dans ce cas, pour l'incapacité des deux conjoints d'assumer les responsabilités et les obligations essentielles du mariage, pour causer de nature psychique?”

“Troisièmement: Au cas où la nullité de ce mariage ne serait pas établie, faut-il ou non prononcer la séparation des deux conjoints aux seuls torts de griefs de l'époux?”

“Quatrième: Au cas où la séparation n'est pas décrétée, faut-il ou non ordonner la cohabitation entre les deux conjoints?”

“Cinquièmement: A qui des deux faut-il attribuer la garde des deux enfants mineurs E. et K.?”

6. - Instructione expleta per auditionem partium testiumque ab utraque parte inductorum atque obtenta peritia psychiatrica, aditum tribunal die 20 decembris 2004 sententiam tulit definitivam qua edixit:

“Le premier: Retenir le “non constat” de la nullité du mariage des deux parties sus indiquées pour erreur sur une qualité relative à la personne de l'épouse .

“Le deuxième: Déclare le constat de la nullité du mariage des deux parties sus indiquées pour incapacités des deux conjoints à assumer les responsabilités et les obligations essentielles du mariage pour causes de nature psychique .

“Le troisième: Omettre de traiter la question de la séparation des deux conjoints par suite du “constat” de la nullité du mariage .

“Le quatrième: Omettre de traiter la question de la cohabitation entre les deux conjoints par suite du “constat” de la nullité du mariage .

“Le cinquième: Confier la garde des deux enfants mineurs E. et K. au mari .

7. - Die autem 29 apr. 2005 mulier conventa appellationem contra sententiam primi iudicii gradus una cum querela nullitatis interposuit apud H. A. T., et die 20 maii 2005 prosecutionem appellationis N.A.T. obtulit, expetens:

“I – En la forme:

“1 – la recevabilité de mon appel et de la “querela nullitatis”: du fait qu'ils ont été déposés dans le délai légal conformément à la procedure;

“2 – l'effectation d'une instruction supplémentaire relative aux points, faits et moyens de preuve qui ont été négligés par les juges dont appel;

“II – Au fond:

“1 - la déclaration de nullité de la sentence dont appel pour les multiples chefs ci haut indiqués . à savoir:

“a – nullité absolue irrémédiable (canon 1303,§ 1 nn. 4,7 et 8 CCEO; canon 1097 du CCEO);

“b – nullité relative remédiable (canons 1278 et 1304§1, n.2 CCEO); et par conséquent:

“2 – la confirmation de la clause 1 du dispositif ayant rejeté le chef d'accusation de l'erreur;

“3 – l'infirmerie de la clause 2 du meme dispositif pour les raisons ci haut exposées;

“4 – la déclaration de la séparation entre nous deux aux seuls torts et griefs de l'époux; et partant:

“5 – la reconnaissance de mon droit exclusif à la garde de nos deux enfants mineurs (E. et K.)”.

8. - Memorialibus defensionalibus tam Patroni partis actricis quam Patronis partis conventae receptis, itemque animadversionibus Defensoris Vinculi et audito Promotore Justitiae N.S.O., servatis caeteris de iure servandis, Nobis officium et onus nunc incumbit statutae respondendi quaestioni.

IN JURE ET IN FACTO

9. - In utroque Ecclesiae Codice imponitur ut litigantes cum primis suas petitiones Tribunali porrigant adeo ut contentio firmetur inter partes interesse in lite habentes per dubium, sententia deinceps solvendum (cann. 1185, 1187, 1190 CCEO).

Nec iudex, proprio Marte, addere potest proprium dubium (can. 1196 CCEO), illis iam concordatis, cum iudex minime pars est in causa nec interesse habet ad quaestionem sensu positivo solvendam, utpote aequus in ferendo iudicio, non autem in iudicio struendo.

Necte, ad rem, clarescunt in Codice Ecclesiarum Orientalium canones, item ut cann. CJC.

Quin etiam cum lis per contradictorium procedat inter partes et vinculi defensorum utpote partem et ipsum, nequit motu proprio iudex et dubium inserere novum et iam concordatum dubium coniecturali quidem modo explicare aut locupletare inauditis vero partibus.

10. - Huiusmodi generis procedendi modus, certo certius, contumeliam constitueret nedum in partes, sed etiam erga ipsam iustitiam, cuius rectus cursus vulneratus maneret, eo quod ius contradictorii partibus auferretur reapse.

Nefas, igitur, est iudici de capite in caput transire ut melius sibimet aliquid causarum est ad in favorem vinculi nullitatis ferendam sententia; non licet, aliter, iudici novum addere caput exstante processu ut partes negativam sortiantur sententiam.

11. - Necte requiritur, enimvero, ut quaestio definiatur a sententia iuxta petita, cum iudex rem nequit dirimere ultra, qua, ut sane pernotum, ‘nemo iudex sine actore’. Sic dictat canonica Lex: “Controversiae termini semel statuti mutari valide nequent, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis eliquis partibus earumque rationibus perpensis”. Ita can. 1514 CJC, fere ipsissimis verbis congruens cum can. 1196 CCEO.

12. - Perbelle, ad rem, tenet cl.mus Montini: “...la normativa processuale vincola il mutamento del dubbio giudiziale concordato a precise condizioni: grave causa; istanza di parte, compreso il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, qualora intervengano nel processo. Il mutamento senza richiesta di parte configurerebbe almeno il pericolo di nullità insabnabile della sentenza a norma del can. 1620, 4°”. (G. P. MONTINI, “De iudicio contentioso ordinario. De process. Matrimonialibus”, Romae, 2004, p. 63).

“Il testo del can. 1514 - legimus in ‘I Tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrim.’ cl.mi Francisci Ramos, o.p. – richiedendo espressamente che sia ‘ad istanza di parte’, e il can. 1452, sui poteri del giudice, non permette al giudice di introdurre le cause. Se il giudice durante il processo perviene alla convinzione della possibilità che il matrimonio sia nullo per altro capo, dovrà

comunicare la situazione al Promotore di giustizia, perché chiedo che sia aggiunto il nuovo capo”. (Romae, 2000, p. 359).

Secus, processus canonicus sub umbra alarum duplicis vero iudicii, iudicialis nempe atque administrativi, mire sisteret, quod manifesto certare videtur cum legibus disciplinae canonica, potissimum quod ad praxim iudicalem attinet.

Re quidem vera, suo ex munere, sua ex parte, Vinculi Tutor coram denegatis iuribus agere tenetur (cann. 1306, 1307 CCEO). Vinculi autem Defensor, una cum partibus, aedificator sane est pro invenienda vel detegenda veritate!

Ad hoc porro unum leges processualesque regulae inserviunt: ne iustitia patiat moras, vel evincat iniustitia super inertias aut nequitias pro veritate detegenda.

Alte monente S. P. Ioanne Paulo II, felicis recordationis:

“Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettanti manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale”. (Alloc. ad Praelotos Auditores R. Rotae diei 19 ian. 1990).

13. - Ad casum nostrum quod spectat, meridiana patet luce quod iudex auctor est additionis novi capitis absque partium instantia (can. 1196 CCEO).

Uti supra, claritatis gratia, fuse lateque rettulimus, disceptandum dubium concordatum fuerat ‘pour l’incapacité de l’epouse d’assumer...’ etc.

Iudex, revera, occasione integrandi dubii circa mulieris postulationem quoad perpetuam separationem ex viri culpa, suo quidem marte, nulla instante parte, formulam fixavit dubii ‘pour l’incapacité des deux conjoints à assumer...’: quamobrem illegitimo egit modo.

14. - Licet nemo sit de eiusmodi nova irregulari formula questus, reapse de vero novo capite addito agitur, gravibus cum consecrariis quoad denegatum defensionis ius parti conventae et etiam vinculi defensori.

Ad nostrum perspicuum casum quod spectat, non agitur, dein, de materiali errore in sententiae sic dicto dispositivo, sicut tenet P. J., sed vera novi capitis additione, absque partium necessaria, ad rem, instantia, prouti iam diximus.

Adest, igitur, in casu, contra partes ac potissimum contra partem conventam, gravis iuris laesio, quae alioquin minime viro favere videtur.

15. - Considerato, ergo, quod per novum caput a iudice proprio marte additum, grave fuit inlatum vulnus legi processuali, attentis cann. 1303 § 1, n. 4, 1196 CCEO, infrascripti PP. Domini decernunt sententiam diei 20 dec. 2004 Tribunalis Inter-Eparch. Maronitar. insanabili laborare nullitate, ideoque partim irritam declarandam esse circa, videlicet, viri actoris incapacitatem obligationes matrimoniales essentielles assumendi.

16. - Insuper, mulier autem conventa – uti supra rettulimus – querelam nullitatis proposuit etiam ex cann. 1303 § 1 n.7, 1304 § 1 n.2, 1278 CCEO.

In hisce quaestionibus, PP. DD. ad diversum perveniunt iudicium.

17. - Paucis: quoad can. 1303 § 1, n.7, mulier conventa, bis audita est, per duo vadimonia et quidem sub diebus 2 iul. 2001 et 25 nov. 2002.

Sane prorsus pluries, causae instructione rite volvente, testes proposuit excutiendos, qui excussi fuere omnes, si paucissimos excipias qui coram Praetorio non comparere censuerunt.

Immo, post publicationis actorum decretum (23 iun. 2003), instante mulieris patrono pro tribus novi audiendis testibus, ex istis duo, qui coram iudice stiterunt, auditi sunt die vero 3 iul. 2003.

Sed minime conventa mulier, suum intentum, igitur, dilatorium tali modo pra-

ebens, atque die 3 iul. 2003 poposcit ut duo alii audirentur testes qui, caeterum, in territorio Libanensi, tunc non debebant. Iudex autem, cuius est ‘nimiam multitudinem testium refrenare’ uti clarissimo sermone edicit can. 1234 CCEO (cf. etiam can. 1251 CCEO), publicationem decrevit actorum (11 dec. 2003), rite concedens 20 dies ad observationes defensionisque porrigendas, nihil opponente conventae patrono, qui dumtaxat porrexit suppletivam instantiam ad coniugum declarandam separationem.

Hisce attentis, infrascripti PP. DD. ex supra relato canone statuerunt negative respondendum esse, ideoque non constare de nullitate insanabili sententiae, ob denegatum defensionis ius ex can. 1303 § 1, n.7°.

18. - Quoad can. 1304 § 1, n. 2, sententia, quae sane 22 numerat pagellas, motiva rationesque abunde continet, uti manifesto patet luce: perfutilis, dein, evadit ad rem mulieris querimonia, eo quo infrascripti PP. DD. itemque reiiciunt querelam nullitatis, quae sanabilis tantum fuisset.

19. - Quoad can. 1278: iam supra provisum circa can. 1303 § 1, n. 4.

20. - Quae cum ita sint, hisce omnibus, sive in iure sive in facto, adamussim perpensis et consideratis, infrascripti DD. Auditores de Turno, ad propositam questionem respondent decernentes: Affirmative, seu costare de nullitate insanabili sententiae diei 20 dec. 2004 tribunalis inter-eparch. Maronit. Seu beryt, dumtaxat quod spectat ad caput de viri actoris incapacitate assumendi obligationes essentielles matrimonii. (*Omissis*)

“AFFIRMATIVE, seu constare de nullitate insanabili sententiae diei 20 dec. 2004 tribunalis inter-eparch. maronit. seu beryt., dumtaxat quod spectat ad caput de viri actoris incapacitate assumendi obligationes essentielles matrimoniales”. (*Omissis*)

Apostolicum Rotae Romanae Tribunal – Triveneti seu Tarvisina – Nullitatis Matrimoni – 1 febbraio 2008 – coram Sciacca

Matrimonio Canonico – Consenso – Difetto di discrezione di giudizio – Incapacità al consenso matrimoniale – Bonum Coniugum – Donatio sexualis – Simulazione – Esclusione della prole

Il matrimonio canonico ha nel consenso la causa efficiente del sorgere della comunione di vita tra i coniugi. Il consenso è viziato se, all'atto della sua espressione i coniugi o uno solo di essi fosse in uno stato di incapacità psichica, che nel codice vigente si articola su tre distinte ipotesi, enunciate rispettivamente nei tre numeri del canone 1095.

Il n. 2 si occupa del difetto di discrezione di giudizio, che consiste nella capacità del soggetto di comprendere l'oggetto del consenso, di avere una sufficiente capacità di critica e di ponderazione proporzionata alla gravità degli obblighi che discendono dal matrimonio e, da ultimo, la interiore libertà di assumere la decisione circa la scelta del matrimonio stesso.

Il numero 3 della norma si occupa della capacità del soggetto di assumere e di adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio, tra i quali certamente vi è la capacità di compiere humano modo l'atto sessuale, che costituisce elemento essenziale della comunione di vita permanente, essenza del matrimonio cristiano

Contrae invalidamente anche chi, con atto positivo di volontà esclude elementi o proprietà essenziali del matrimonio. È l'ipotesi della simulazione del consenso matrimoniale, che si verifica allorchando uno o entrambi i coniugi si sposano con l'intenzione di non generare e/o educare la prole.

ADUMBRATIO CASUS

(Omissis) 1. - Debite perpenso quod erant adgressuri, variis difficultatibus diluitis, perlongam, post sponsaliciam conversationem per decennium productam quae inceperat in adolescentium quodam ludico circulo, die vero 23 maii 1998 in paroeciali ecclesia oppidi v.d. "S. Zenone degli Ezzelini", canonicas celebrare nuptias R. M., iuvenis septem et viginti annorum, machinator, et 'K. F., duobus annis minor natu, ludimagistrae praedita titulo.

2. - Infelix fuit vitae coniugalis exitus exinde ab nuptiali itinere, quod locum habuit in Brasilia, ubi avunculus degebat viri, missionarius sacerdos: mulier, enimvero, acerbo paternae domus desiderio afficiebatur; huiusmodi tempore volvente, renuente ipsamet muliere - quae sexualis generis patefecerat difficultates, re quidem vera, sponsalicio iam tempore emersas - matrimonium una tantum consummatum fuit; nec quaestio in meliorem vertit statum postquam coniuges in patriam reversi fuerint: inter, enim,

discidia, temporaneasque separationes, reditusque effimeros, iugalis convictus vix per biennium et dimidium perduravit, nulla genita sobole, paucissimis, vero, inter coniuges sexualibus relationibus habitis.

Mense novembri 2000 mulier tandem virum dereliquit ed ad suos parentes redivit: quam separationem Civilis Magistratus sub die 21 ian. 2001 recognovit.

3. - Insequenti die 3 novembris, vir suum matrimonium nullitatis accusavit coram Tribunali Eccl.co Regionali Triveneto ex capitibus de quibus in can. 1095, 2 et 3 in utraque parte.

Instructione peracta, per partium testiumque auditionem ac peritali recepta ex officio relatione, praefatum Tribunal, die 29 dec. 2003, sententiam tulit votis actoris contrariam.

4. - Qui actor ad N. S. Auditorium appellavit, atque nova inquisitione expleta, infrascripto R.mo Ponente suffecto per Exc.mi Decani decretum diei 17 martii 2006, instante actoris cl.mo Patrono novum caput additum est, eo quod sequenti sub formula, die 17 nov. 2006 denuo concordatum est solvendum dubium:

“An constet de N. M., in casu, ob defectum discretionis iudicii et/vel ob incapacitatem assumendi onera coniugalia essentialia in utraque vel saltem in alterutra parte, et subordinate, tamquam in I[^] Instantia, ob exclusum bonum prolis ex parte mulieris conventae”.

Commissa, dein, cl.mo prof.ri Joanni Francisco Zuanazzi exaranda relatione peritali, quam ille redegit ac sub die 16 oct. 2007 rite recognovit, commutatisque defensionalibus scripturis, hodie sub praefata dubii formula causa Nobis solvenda venit.

IN JURE

de defectu discretionis iudicii

5. - Neminem profecto latet matrimonium suam constitutivam trahere originem in contrahentium consensu. Uno verbo: matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus... (can. 1057 § 1). Canonica Lex explicat quod “iure habiles” sunt ii qui a quolibet dirimenti impedimento liberi exstant (cf. can. 1073).

Atque matrimonialis consensus, prouti “actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium” (can. 1057 § 2), actus est humanus procedens a facultatum sive intellectivae sive volitivae necessario concursu.

6. - Can. 1095 tres distinctas indicat incapacitatis species pro valido matrimoniali praestando consensu.

Dum sub n. 1 incapaces contrahendi recensentur ii omnes “qui sufficienti rationis usu carent”, n. 2 praefati canonis contemplet capacitatem personalem intellectivam contrahentis comprehendendi, nempe ponderandi et aestimandi obiectum in quod consentit, apta fruendo interiore libertate, qua carente, consensus corrui.

N. 3, postremo, se refert ad incapacitatem, in provincia potissimum voluntatis, adimplendi obligationes quas contrahens assumere vult ac debet. Commutatis verbis, contrahens - esto valeat integre ac libere elicere coniugalem consensum et veram habeat voluntatem onera coniugalia, libere suscepta, adimplendi - ob causas naturae psychicae, et quidem graves - incapax prorsus evadit implendi quas assumpserat obligationes.

Tenet concinne F. Bersini S. J.: “Mentre sopra (videlicet sub n. 2 can. 1095) si

considerava l'atto soggettivo del consenso, affetto da una alterazione sostanziale, questo numero (scil. 3) considera l'incapacità di adempiere l'oggetto del consenso, e di conseguenza di adempiere all'obbligo assunto. In altri termini, mentre il numero precedente riguarda prevalentemente il fattore intellettuale in quanto tale, questo numero riguarda la patologia latente e l'immunità psichica che si riferiscono soprattutto alla sfera molto più complicata affettivo-volitiva della personalità" (F. Bersini, *'Il nuovo dir. can. matrimoniale'*, Torino 1985, p. 96).

7. - Animadvertere praestat nece quod 'discretio iudicii' tenenda est non autem prouti clynicus, sed iuridicus conceptus tria, amplectens elementa:

- 1) sufficientem intellectivam cognitionem circa consensus obiectum;
- 2) criticam seu aestimativam vel ponderativam cognitionem apte proportionatam tam gravi officio quod est ineundum matrimonium;
- 3) interiorem libertatem, electionis scilic. capacitatem, ab intrinseco impulsu immunem.

8. - Gravis debet esse huiusmodi discretionis iudicii defectus, eo sensu quo gravitas - uti pluries in decisionibus coram Sciacca Ponente scripsimus - exitus vel summa esse potest alicuius psychicae deordinationis, esto in se spectatae non praecipue gravis, et patentis concursus impellentium adiunctorum et circumstantiarum peculiarium, ita ut electio non fuerit inter varias possibles, veluti libertas eligendi inter obiecta diversa, sed quasi ad unum deterministische necessitata. (cf. coram me infrascripto Ponente unam "Salernitana" diei 16 iun. 2005, vel aliam "Tarvisina" diei 17 martii 2006).

9. - Etenim defectus discretionis iudicii vere est gravis si praepedire valuit ponderationem et aestimationem essentialium iurium et obligationum coniugalium, illud obiectum nempe in quod praestatur matrimonialis consensus.

Scitissime docet Summus Pontifex Joannes Paulus PP. II fel. record.:

"Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita ed amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia, naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie di ordine morale ... Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una serie anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità d'intendere e/o di volere del contraente. Solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona" (Alloc. ad R. Rotae Auditores diei 5 febr. 1987).

10. - Ex Summi Pontificis clarissimis relatis verbis patet meridiana luce quod solummodo seria perturbatio psychica seu animi gravis deordinatio valet irritare consensum. Necessario consequitur quod levis vel moderatus defectus "psycheos" (intellectus, voluntatis, affectivitatis) levisque ingenii vitiositas non potest validum praepedire consensum.

Sufficiens iudicii discreto in nubendis adesse praesumitur, nisi solidis argumentis invicte contrarium probetur.

11. - Et ad probationem quod spectat, in causis de consensuali incapacitate, canonica Lex, in cann. 1680 et 1574, cuius contentum sane roboratur ab Instr. 'Dignitas Connubii' sub nn. 203 - 213, magni facit pretii Peritorum opus, ad adiuvandum Iudicem - cui soli est ferre iudicium, universo complexu causae persedulo perpenso - ad sibi efformandam moralem certitudinem.

Singillatim, invenimus in praelaudata Instructione, sub § 2 articuli 209:

“1°: in causis ob defectum usus rationis, quaerat utrum anomalia celebrationis matrimonii usum rationis perturbaverit; qua intensitate et quibus indicis sese revelaverit;

2°: in causis ob defectum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effectus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves eliciendas, peculiariter ad statum vitae libere eligendum;

3°: in causis denique ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles quaerat quaenam sit natura et gravitas causae psychicae ob quam pars non tantum gravi difficultate sed etiam impossibilitate laboret ad actiones matrimonii obligationibus inhaerentes”.

de incapacitate obligationes essentielles coniugales assumendi ex causis naturae psychicae.

12. - Casum prae manibus regit et can. 1095, 3, cuius contentum est pernotissimum milliesque a N.S.F. prudentia usitatum atque a firma doctrina exploratum: Sunt, enim, incapaces validum eliciendi matrimonialem consensum, qui, ob causas naturae psychicae, obligationes matrimonii essentielles assumere non valent.

Ut dilucide monemur in una coram Turnaturi diei 21 nov. 1997, “Assumpio obligationum suum effectum non sortitur, si voluntas usu potentiae executivae careat supra actiones futuras consortio iugali essentielles vel illas quae naturalem ordinationem ad consortio vitae matrimonialis spectant” (SRRD. v. LXXXIX, p. 827, n. 7).

13. - Quaenam matrimonialia obligationes essentielles?

Uno verbo, sunt quae in bonis sic dictis ‘augustinianis’ consistunt, scil. fidei, sacramenti, prolis, quatenus obligationes tangentes essentiam matrimonii, non autem omnia quae ad perfectam spectant matrimonii speciem vel ad plenam eius harmoniosamque figuram.

Ad bonum autem prolis, idest ad prolem generandam – dictat can. 1061 § 1 - sua natura ordinatur matrimonium”, et quidem ‘aliqua sexuali cooperatione’ (can. 1096 § 1) - quae ‘totius vitae consortium inter coniuges efficit - “humano modo” (can. 1061 § 1) est peragenda; exinde, si nupturiens totalem sui ipsius corporis et animae traditionem, inquam, “humano modo”, donare non valet, ex causis naturae psychicae quae redundant etiam in sexuales effectus, rectius defectus, invalide contrahit.

14. - Quod ad sexualitatis spectat defectus, ex quibus non necessario impotentia profluit, inter eosdem recensendi sunt ii omnes qui praepediunt rectum exercitium, humano modo peragendum, ad actus per se aptos ad prolis generationem.

Inter morbos - qui praepedire valent rectum sexualitatis exercitium, ordinatum ad bonum coniugum consequendum, scilic. ad communitatem coniugalem efformandam in qua amplectuntur sive bonum prolis, sive mutuuum adiutorium sive donatio sexualis (‘remedium concupiscentiae’) - inveniuntur ‘Anorgasmia’ et Dispareunia’:

“Anorgasmia” – legimus in *‘Dizionario medico’* – est ‘l’incapacità della donna di raggiungere l’orgasmo dopo una fase di eccitazione normale; può essere primitiva (la donna non ha mai avuto un orgasmo) o secondaria (perdita della capacità di avere orgasmo) ... Nella maggior parte dei casi l’anorgasmia è dovuta a problemi di carattere psicologico, meno frequentemente a cause organiche”. (UTET, Torino 2004, vol. I, p. 110, alla v.)

“Dispareunia’ intenditur ‘Rapporto sessuale doloroso o difficoltoso per la donna. Se la condizione si manifesta durante i primi rapporti sessuali è spesso dovuta a vaginismo, causato da una contrazione della muscolatura perineale e da uno spasmo della parte più esterna del canale vaginale in assenza di secrezione. Responsabile di questa situazione può essere un imene particolarmente rigido; talvolta si manifesta per una paura anticipatoria o una repulsione per la penetrazione del pene. Questo

disturbo può essere associato a personalità ansiosa, immatura, o essere sintomo di un disturbo psicologico” (l. cit., pp. 478-9, alla v.).

15. - Etenim, sicuti iam scripsimus in Nostro decreto, Cassovien., diei 16 dec. 2004: “‘Humano modo’, non autem quolibet modo, edicit Lex: id est sive per mutuum utriusque partis liberum consensum, sive absque magis arduis asperrimisque difficultatibus reddentibus actum sexualem quasi prometheicum, strenua consummandum virtute, quam ob rem actus sexualis in mutua donatione exerceri de facto nequit, quia illa ‘intima personarum atque operum coniunctione’ perfici non potest” (n. 11).

Quamobrem plene prorsus congruimus sequentibus cum verbis Cl.mi Arroba Conde cmf, quae, ut res melius innotescat, peropportuno putamus referre: “Il solo elemento della libertà non risponde appieno al senso che l’umano modo ha nella dottrina concludere, tale cioè da favorire la reciprocità e la gioiosa donazione dei coniugi (M. J. Arroba Conde cmf, *‘La coppia coniugale nella medicina canonistica: ita matrim. rato e non consumato’*, a c. di C. Barbieri, Roma, 2007, p. 283), siquidem lex interpretatur ‘secundum propriam verborum significationem’ (can. 17)

“La copula, anche se libera e fisiologicamente adeguata – prosequitur cl.mus Arroba Conde in suo citato opere, p. 283 – non può dirsi coniugale se priva del significato personale del rapporto coniugale’. Minime, igitur, sunt parvipendendi ‘i risultati scientifici se in grado di dimostrare l’esistenza di meccanismi che, sin dal primo incontro sessuale, hanno reso l’unione carnale in una coppia del tutto carente di fecondo e gratificante dialogo genitale’.

16. - N.S.F. pervolutantes, ad rem, iurisprudentiam, “sexualitas - perbelle invenimus in una diei 4 martii 1999 coram Bottone - necessario in matrimonium ingreditur atque rectus eiusque usus debitum inter coniuges constituit. Ut patet, non de quocumque sexualitatis actu agi potest, sed de actu vere coniugali qui a Const. ‘Gaudium et Spes’ definitur ‘proprium matrimonii opus ex quo dilectio exprimitur... eminenter humanus cum a persona in personam voluntatis affectu dirigatur totius personae bonum complectitur ideoque corporis animi expressiones’ (n. 49)”.

Exinde, alveo fluit prono quod praepeditur assecutio illius boni seu oneris essentialis coniugio, scil. bonum coniugum prolisque generatio necnon educatio, quibus matrimonium ‘indole sua naturali (est)... ordinatum’ (can. 1055 § 1).

Quae optimo ordine et magna cum claritate exponuntur a Cl.mo Viladrich, qui potest tenere consequenter: ‘... l’oggetto della capacità consensuale non è l’atto copulativo, ma il poter costituire un diritto-dovere sulla copula, come espressione paradigmatica della co-appartenenza reciproca della mascolinità e della femminilità tra gli sposi... il soggetto può veder compromessa la sua capacità di costituire il diritto-dovere sugli atti coniugali... per impossibilità di assumere il debito coniugale, come intimità abituale e ordinaria, frutto della permanente ordinazione della vita matrimoniale ai suoi fini oggettivi. Si consideri che, avendo per oggetto l’instaurazione di un diritto-dovere mediante un atto di libera volontà razionale, la capacità consensuale contempla gli atti coniugali necessariamente nella loro totalità, come continuo e permanente oggetto di tale diritto e, pertanto, come inizio di una sequenza di intimità sessuale ordinata al conseguimento del bene coniugale e della procreazione ed educazione dei figli, la quale ha la sua obbligata espressione giuridica nella possibilità ordinaria e abituale degli atti coniugali nella dinamica vitale del matrimonio. In questa prospettiva, quando l’atto coniugale può avvenire nella vita intima degli sposi solo come un ‘fatto eccezionale o straordinario, insolito o non abituale della permanente ordinazione dell’intimità sessuale ai fini matrimoniali essenziali, non ci troviamo in un caso di impotenza né tanto meno di non consumazione, ma possiamo trovarci dinanzi ad un caso di incapacità

consensuale del can. 1095, concretizzata nell'impossibilità di assumere i doveri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, sempre che – chiaramente – detta impossibilità sia dovuta ad una causa psichica esistente già al momento di contrarre matrimonio” (P.J. Viladrich, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, pp. 112-113).

“La sessualità - chiaro sermone concinnit cl.mus Arroba Conde cmf - nella rispettiva funzionalità maschile e femminile, è presente per permettere l'incontro e il dialogo più integrale e radicale che si possa ipotizzare, vale a dire il dono non di qualcosa, ma di ciò che si è. La sessualità - scite pergit praelaudatus A. - configura la radicale alterità individuale e rinvia all'intenzionalità amorosa della persona; si comprende allora come l'amore si serva dell'incontro sessuale fisico e che solo questo incarni, in modo integrale (pur non esclusivo), lo sforzo di superare l'innata limitazione e, quale istintiva espressione della sospirata unità intrapersonale e interpersonale, renda concreta l'opzione di vivere con e per l'altro” . (M. J. Arroba Conde cmf, cit., p. 274).

In solida doctrina pergentes, “Il momento iniziale e convenientemente causativo della relazione coniugale - acute notat Cl.mus P.A.Bonnet - nella quale consiste lo stato di vita matrimoniale (matrimonio ‘in facto esse’) non può che essere la mutua donazione integrale della sessualità, e cioè della funzionalità maschile e femminile. Una siffatta donazione solamente riuscirà a coinvolgere dal profondo del loro essere un uomo e una donna, impegnandoli totalmente nella loro specifica complementarietà.... Alla base infatti dello stato di vita matrimoniale, costituito dalla relazione coniugale non può che esserci un atto che sappia reciprocamente trasformare... plasmando l'altro in un ‘tu’. Per ottenere questa mutua realizzazione a necessario superare l'originale estraneità personale reciproca dei nubendi con il mutuo dono di se stessi in quanto esseri sessuati e, quindi, in quanto tali, capaci di dialogare tra loro” (*L'essenza del matrimonio e il bonum coniugum*, in AA. VV, *In bonum coniugum nel matrim. canonico*, SCV, 1996, p. 112).

17. - *Luculenter Magisterium, super quod innituntur sane - prouti necessarium et inconcussum fundamentum - sive canonica doctrina supra relata, sive jurisprudentia, ita docet:*

“Sexualitas ad coniugalem ordinatur amorem viri et mulieris in matrimonio, corporalis coniugum intimitas signum et pignus fit spiritualis communionis”. (Cath. Eccl. Cath., 2360).

Idem Summus Pontifex Joannes Paulus 11 in Adh. Ap. ‘Familiaris Consortio’:

“Sexualitas... per quam vir et femina se dedunt vicissim actibus coniugum propriis sibi ac peculiaribus, minime quiddam est dumtaxat biologicum, sed tangit personae humanae ut talis veluti nucleum intimum. Sexualitas modo vere humano si est pars complens amoris, quo vir et femina sese totos mutuo usque ad mortem obstringunt” (Cath. Eccl. Cath. 2361).

“Actus ... quibus coniuges intime et caste inter se uniuntur, honesti ac digni sunt et modo vere humano exerciti, donationem mutuam significant et fovent, qua sese invicem laeto gratoque animo locupletant” (‘Gaudium et Spes’, 49, AAS 58 (1966) 1070).

“Sexualitas - pergit Catechismus Eccl. Cath - fons est gaudii et delectationis” (ibid. 2362).

18. - Etenim “sexualitas coniugalis - ad N. F. iurisprudentiam redeuntes, legimus in una coram Turnaturi diei 18 apr. 1996 -- est ut bonum, secundum ordinationem naturae exercendum” (SRRD, v. LXXXV111, p.341, n. 19).

Singillatim in una diei 28 iul. 1981 coram Serrano Ruiz:

“....Haec, quaecumque est deordinatio, per rationem ad matrimonium considerari

debet: ita non modo 'gravitas generica' tum negotii coniugalis tum ipsiusmet perturbationis prae oculis habeatur; sod rationes peculiarissimae, quae matrimonium 'grave' faciunt et propter eiusdem perpetuitatem - quae certo attendi debet - et quia 'tale' est, nempe consortium intima et essentiali interpersonalis structura constans.

Sub hoc quidem respectu dupliciter sexualitas in genere ... in quaestionem venit: quia consensum ipsum matrimoniale afficere potest; et quia susceptionem prohibeat iurium et officiorum coniugalium, quibus communio vitae et amoris, maxime matrimonio propria, instructa est". (SRRD, v. LXXIII, p. 428, n. 26).

19. - Nemo, enim, dubitaret inter obligationes essentielles, iura scilicet et officia matrimonialia, de quibus edicit can. 1095, 3, prouti legitimae facultates agendi vel exigendi, sane adesse quod classico sermone nuncupatur 'ius in corpus' seu 'coniugale debitum', nempe exercitium sexualitatis inter coniuges humano modo peragendum ad prolis generationem ordinatum (can. 1055).

20. - Qui contrahens, graves propter difficultates sexualis speciei, a causis naturae psychicae manantes, huiusmodi rectum exercitium ('humano modo' peragere nequit, attenta quidem arctissima conexione inter sphaeram psychicam et genitalem, invalide contrahit ex can. 1095, 3.

21. - Uti iam supra diximus, hisce in casibus, quammaxime oportet ut Peritorum auxilium praebetur Judici (cann. 1680, 1574), sive quod ad aspectum specificum physicum spectat, sive quoad causas naturae psychicae ex quibus sexualis difficultas ortum habuerit: quas relationes peritales uni est Judici valutare ac perpendere et summopere cum causae universo complexu cribrare, una cum sedula consideratione omnium quae ante matrimonium posteaque evenerunt.

de excluso bono prolis

22. - Subiecta Nobis materia, addito capite de exclusionem boni prolis, regitur etiam praescriptis canonis 1101 CJC, quae bene sunt nota, et ulteriore non indigent commento, eo quod et probati AA. et N.S.F. Jurisprudencia illa millies enuclearunt et illustrarunt.

Recoluisse tantum sufficiat quod quis in suis contrahendis nuptiis, positivo voluntatis actu, excludit elementum consensui substantiale, validum consensum irritat.

23. - Positivus voluntatis actus intelligitur determinata voluntas qua contrahens excludit unum alterumque elementum substantiale positive, ergo non sufficit ut se mere negative habeat relate ad elementa substantialia seu nullum eliciat volitivum actum.

24. - Sed necte probandum est si ipsum ius ad actus coniugales excludatur, in quo proprie inest bonum matrimonii essentialia, vel excludatur huius iuris exercitium: quo in casu - qui frequentior est - matrimonium manet in suis essentialibus constitutivis: exinde validum dicendum est.

Intentio, enim, coniugum per aliquod tempus vitandi prolis generationem, variis ex causis, utpote mutatio in melius conditionis oeconomicae, vel probanda concordia per profundius expertam vitam communem, etc, vel ipsum propositum abutendi iuris, habenda est non ut ipsius iuris exclusio sed dumtaxat pro iuris recti exercitii exclusionem.

25. - Quoad probationem in foro externo intentionis matrimonio adversae vel alicui elemento eius essentiali, fundamentale habemus principium in § 1 nostri canonis 1101:

"Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis".

Quae est quidem praesumptio iuris simpliciter, scil. usquedum contrarium probetur. Multiplex est huiusmodi praesumptionis ratio:

bonum commune, quod certitudinem ac stabilitatem in matrimonio expostulat; iuris naturae principium, siquidem ‘quilibet bonus praesumitur, nisi malus probetur;

favor iuris quo matrimonium gaudet (can. 1060).

26. - Boni prolis exclusio directe probari potest: a confessione nempe illius qui exclusionem patravit, necnon a depositionibus alterius coniugis testiumque fide dignorum qui ea quae, tempore non suspecto sciverunt, in iudicio adducunt.

Indirecta vero probatio eruitur a motivo vel causa simulandi, tum remota cum proxima, tam gravi simulationi proportionata, sine qua nemo, rationabiliter, tantam patrasset simulationem, a causa celebrationis praecise distincta, necnon a circumstantiis omnibus, antecedentibus, concomitantibus, subsequentibus.

IN FACTO

de viri incapacitate ex can. 1095, 2 et 3.

27. - Actor Noster - qui se tenet incapacem validum eliciendi coniugalem consensum, ob gravem carentiam capacitatis critico-aestimativae erga obiectum essenziale ineundi matrimonii, necnon incapacem se dicit valide assumendi, ad earum executionem, obligationes essentialia coniugales – ita de se aperte loquitur in primo vadimonio quod sub die 3 iun. 2002 ille reddidit:

“Ritengo di essere una persona nella norma, con capacità di relazione e di amicizia, aperta a manifestare le mie sensazioni interiori”.

Enimvero ille rectam recepit institutionem, atque exinde a iuvenili aetate, laudabiliter, summ exercuit opus, colens etiam humanitatis proprium studium: ‘Ho un diploma di terza media inferiore. Da circa 14 anni lavoro in una industria metalmeccanica. Sono sempre stato credente e praticante. Ho avuto e ho un buon rapporto con la famiglia... Da quattro anni circa studio pianoforte. Amo le cose semplici e la montagna... Non ho mai avuto bisogno di ricoveri in ospedale, di nessun tipo. Dopo la separazione ho fatto ricorso alla psicologa B. per essere aiutato a superare il momento duro del fallimento matrimoniale. Da allora ho anche iniziato a occuparmi dello studio della psiche umana...”

28. - Sua ex parte, mulier conventa, in suo vadimonio diei 10 febr. 2002, adfirmat necte se – sponsalicia conversatione perdurante – numquam in viro aliqualem animadvertere potuisse anomaliam vel psychicam deordinationem, si levem, excipias ‘passività’, quae prorsus vestem anomaliae psychicae sumere non valet:

“nel fidanzamento non ho mai notato in R. evidenti problemi di personalità. Vedevo soltanto una passività nella relazione con me’.

29. - Testes excussi itemque de viri recta personalitate fuse deponunt:

F. M., pater viri:

“R. è una persona generosa, molto legata agli amici. A volte è un po’ testardo nelle decisioni. Per quanto ho potuto vedere le parti avevano una personalità nella norma’.

A. F., actoris mater:

“Sia R. che K. erano due persone chiuse ‘ Idest quodammodo taciturni: quod nullam significat deordinationem psychicam. ‘Era difficile sapere qualcosa del loro mondo interiore’ – prosequitur testis. ‘Mio figlio R. è sempre stato una persona

sana - adfirmat viri mater, igenium filii abundante calamo depingens – e un gran lavoratore. Era legato agli amici. Non sperperava il denaro. Non andava in discoteca. Quando aveva circa 18 anni cominciò ad avere un tic all'occhio. Non ha mai preso medicine. Il fidanzamento è durato dieci anni. Le parti non sono mai state espansive [...]. Frequentavano molto gli amici e negli ultimi anni, precedenti al matrimonio, ricordo che K. chiamava ogni giorno mio figlio al telefono. [...] K. era diventata per me come una figlia. In pubblico le parti non manifestavano il loro affetto. R. ha sempre avuto un buon rapporto con me e mio marito. [...] Sembrava che anche K. avesse una buona relazione coi genitori. [...] Non so dire perché il fidanzamento sia durato così a lungo. Io e mio marito abbiamo saputo della data delle nozze un anno prima. Per i preparativi al matrimonio le parti hanno deciso tutto tra di loro. Mi hanno interpellata quasi esclusivamente per le bomboniere [...] Ho saputo delle loro scelte a cose già avvenute. [...] Per quanto ho potuto vedere mio figlio collaborò con K. per i preparativi matrimoniali. Non so dire con esattezza chi propose le nozze. Ho sempre sentito dire, per via indiretta, che era K. che cercava di proporre il matrimonio”.

Et F. G., conventae mater:

“R. in casa nostra si comportava bene. Non sono mai emerse particolari difficoltà. [...] Non ho ricordi di particolari difficoltà tra le parti nel fidanzamento. Tutto mi sembrava nella norma. [...] Le parti andarono al matrimonio liberamente e io pensavo che volessero celebrare un matrimonio secondo la Chiesa. [...] Non ho mai visto in pubblico le parti scambiarsi delle affettuosità”.

Nec aliter de viro deponit D. F., pater conventae:

“In casa mia R. si comportò sempre nella norma. Dopo alcuni anni di frequentazione della mia famiglia R. venne a lavorare nella stessa ditta dove io lavoravo. Non ricordo nulla di anomalo in questo fidanzamento. [...] Le parti avevano tempo e modo per un cammino di coppia. Ritenevo buono il fidanzamento delle parti ed ero contento della loro decisione di sposarsi”.

Rev.dus P. F., actoris avunculus, dum contendit matrimonium “è nato male per l'immatùrità delle parti”, tantum de praesumpto defectu mulieris versatur, nihil de viro dicens.

Meras coniecturas Rev.dus Didacus S. refert, cum adfirmat: “Non ha avuto un atteggiamento critico valido ed è rimasto sempre alla superficie della vita di coppia con K.”.

Re quidem vera, dumtaxat testis M. A. B. – uti peropportune notavit sedulus D.V. deputatus – aliquid thesi actoreae propitii indigitat, cum illa in curatione virum habuisset ineunte iugalis consortii postrema parte: “L'inconsistenza affettiva di R. – testis adnotat – era di forte rilevanza, visto che è arrivato fino allo stato depressivo, con la sfiducia di poterne uscire”.

Agitur, attamen, de diagnosi perfecta super fundamentum questuum actoris cum matrimonium iam in discrimen adducebatur – duobus circiter annis post celebrationem -, quare obvium videtur quod actor in illo tempore experiretur “inconsistenza affettiva” ac versaretur in aliquo “stato depressivo”.

30. - De tempore sponsaliciae relatione actor dicit: “Il fidanzamento è durato circa dieci anni... non ci sono mai state rotture né conflittualità”

De electione matrimonii R. quae sequuntur asseverat: “Dopo circa otto anni di fidanzamento K. mi propose il matrimonio... Io accolsi con entusiasmo questa proposta perché ritenevo che K. fosse la donna della mia vita... Non ho mai avuto dubbi davanti al matrimonio”.

Licet actor loquitur de difficultatibus characterialibus ex parte conventae, necte

addit: “Nonostante queste difficoltà di carattere, io andai al matrimonio con K. perché la ritenevo la persona adatta a me e con la quale volevo vivere la mia vita”.

De sua intentione quoad matrimonii praeparationem et quoad matrimonium celebrandum actor ita confessus est: “Il corso di preparazione al matrimonio mio si risolse nella norma... Mi sono avvicinato al matrimonio intendendo celebrarlo secondo le intenzioni della Chiesa”.

Ex hucusque relatis clara luce apparet actorem nuptias invisisse post congruum pondarationis tempus adeptaque clara suasionem de peragendis.

31. - In primo iudicii gradu constitutus est peritus ex officio doct. “E. V. qui, actis causae pensitatis et directe inspecto actore, tamquam gravem et quidem praenuptialem definivit eiusdem psychicam perturbationem.

“Il sintomo più serio di R. è la mancanza di empatia, ciò lo rende incapace di riconoscere e di identificarsi con sentimenti altrui; queste dinamiche sono percepite istanze pericolose, perché mettono in moto... una chiara e grave psicopatologia inquadabile nel disturbo narcisistico della personalità... il disturbo di cui abbiamo parlato sopra era presente in tutta la sua gravità al momento delle nozze... la psicopatologia della sfera narcisistica ha colpito i processi e le capacità affettive del periziando, necessarie per assumere in modo adeguato i valori del matrimonio. Al momento del matrimonio R. era tutto preso dall’impegno narcisistico di affermare se stesso per esorcizzare le proprie angosce abbandoniche...”

Utique iudicium huius Periti - quod manifesto latius se ostendit plus quam praemissae consentire viderentur - perductum est, ex ipsa Periti admissione, iuxta methodum s.d. psychoanalyticam.

32. - Et sane scimus psychoanalyticam enim visionem minime congrui cum antropologiae christianae constitutivis principiis atque, quatenus determinismo suffultam, quamlibet humanam libertatem omnino negare, homine in necessitate detruso.

Etenim peritalis relationis conclusiones circa virum actorem discrepantes videntur ab elementis, quae hauriuntur ex actis causae uti supra fuse lateque rettulimus.

33. - Coram Rota electus est Peritior, scilicet cl.mus prof. Joannes Franciscus Zuanazzi, qui in viro nullam perturbationem “né del pensiero né della percezione” detegit. “Buono il livello intellettuale: la cultura appare superiore al livello di istruzione scolastica ricevuto... frutto di letture non sempre però perfettamente assimilate. La capacità di giudizio è efficace... Non ci sono manifestazioni di ansia libera e fluttuante. I rapporti interpersonali sono formalmente corretti e non manca nel soggetto la capacità di empatia. Il tono dell’umore è equilibrato. Chiaramente affermata la condivisione dei tradizionali valori etici e religiosi.

Quoad viri anamnesim, sic Cl.mus Zuanazzi tenet:

“Non risultano tare ereditarie. Lo sviluppo fisico-psichico è riferito nella norma. Non sono ricordate malattie degne di nota. In un ambiente di tradizione cattolica, l’attore ha ricevuto un’educazione equilibrata. L’infanzia fu felice. Anche l’adolescenza senza particolari difficoltà o traumi. La pubertà avvenne attorno ai 13 anni. L’attore frequentò la scuola materna, l’elementare e la media inferiore senza incontrare grandi problemi. Non si impegnava molto, ma andava volentieri a scuola. Conseguì il diploma di scuola media inferiore, senza ripetenze. A 18 anni compì il servizio militare di leva. Si adattò molto bene al nuovo ambiente e riuscì a stabilire sempre buoni rapporti con i commilitoni...all’età di 14 anni iniziò l’attività lavorativa: per qualche mese come falegname, poi come metalmeccanico nella ditta dove tuttora lavora. Ha saputo farsi apprezzare e da sei anni è impiegato nell’ufficio delle spedizioni. Ha sempre avuto molti amici. Incontrò la futura sposa ad una festa...il fidanzamento si protrasse per

10 anni... tutti gli anni trascorrevano insieme i periodi di vacanza...normali manifestazioni affettive. Le intimità sessuali iniziarono subito, ma furono rari i rapporti completi, sempre protetti. Questi rapporti, pur compiuti da lui con delicatezza, risultavano difficoltosi per la mancanza della lubrificazione vaginale ed erano vissuti dalla fidanzata senza partecipazione, con grande paura di rimanere incinta.

“L'attore – *prosequitur* in sua *relatione Peritior* – non ebbe dubbi sulla scelta e la riuscita del matrimonio.

Insuper explicat: “Il rapporto con la realtà è perfettamente conservato... buono il livello intellettuale... La capacità critica di giudizio è efficace, anche in relazione alle esperienze del passato. *Etsi electio conventae ex parte viri superficialis fuit, tamen* “non fu irrazionale”, aiente *Perito*: “Non era in balia di qualche accadimento o di qualche pulsione irresistibile, ma valutò i motivi che erano presenti alla coscienza, confrontandoli con il proprio progetto di vita, e decise per il matrimonio di K.”.

Quibus omnibus mature perpensis, infrascripti PP. Domini caput defectus discretionis iudicii in viro reiendum esse.

34. - *Ita relatio Prof.ris Zuanazzi pergit circa virum*: “Non si evidenziano disturbi del pensiero né della percezione. Buono il livello intellettuale; la cultura appare superiore al livello di istruzione scolastica ricevuto (terza media inferiore), frutto di letture non sempre però perfettamente assimilate. La capacità di critica e di giudizio è efficace... Il sig. M. appare un soggetto raramente estroverso, che tende a fare più che a riflettere; tuttavia ha senso di responsabilità sul piano sociale, è fedele agli impegni presi e rispettoso delle regole. Ha una buona stima di se stesso e fiducia nelle proprie capacità. È poco portato a prendere iniziative nelle relazioni interpersonali in genere. È piuttosto ambizioso, cordiale, fiducioso, capace di immedesimazione.

Dal test di *Wartegg* non risultano contenuti con significato patologico. La personalità è bene integrata, autonoma, con buona risonanza affettiva. Esiste una modica insicurezza di fondo e appaiono segni modesti di immaturità e qualche difficoltà di adattamento. Si nota una tendenza all'evasione che non ostacola l'impegno lavorativo...

Attualmente il sig. M. non presenta disturbi psichici. La sua personalità è nella norma...

Anche l'esame obiettivo non mette attualmente in evidenza disturbi della personalità né altri disturbi psichici...

Ritengo dunque che il sig. M., nonostante alcuni aspetti del suo carattere e, se vogliamo, una qualche immaturità che potevano rendere più complicata la relazione interpersonale con la moglie, sia stato in grado, al tempo delle nozze, di costituire un'ideale comunità matrimoniale”.

35. - *Exinde patet – una cum omnibus supra relatis – quod, praeter vagum iudicium de immaturitate viri, de quadam eiusdem inertia in decisionibus capessendis, de eius defectu propensionis quoad animi motus patefaciendos vel quoad inspiciendas mulieris necessitates, nihil reapse hauritur de quadam gravi psychica condicione, ob quam ipse incapax fuisset, nedum ponderandi matrimonii obligationes ac decernendi de matrimonio contrahendo, sed etiam explendi aliquam matrimonii obligationem essentialem. Sine dubio, ob suam indolem, vir difficulter convictum coniugalem felicem perducere poterat; attamen non probatur ipsum caruisse capacitate minima, quae necessaria est saltem ad tolerabilem vitam coniugalem perducendam.*

Ipsae clarissimus actoris Patronus, revera, honestate qua pollet, in suo restricto admittere debuit quoad virum: ‘gravitas, attentis criteriis in iure indicatis, mihi videtur probatam non esse’.

Identidem in addendo restrictu rotundo ore iterat:

“Inutile ideo nobis videtur immorare in conamine demonstrandi viri incapacitatem”.

Prof.ris Zuanazzi supra relatis conclusionibus, congestis iuxta artis psychitaricae praecepta, praeuentibus christianae anthropologiae constitutivis principiis, infrascripti Apostolici Iudices consentiunt atque negative dimittendum decernunt et caput de quo in n. 3 canonis 1095.

de mulieris incapacitate ex can. 1095, 2 et 3.

36. - Quoad mulieris conventae gravem defectum discretionis iudicii, praenuptiali tempore, per decennalem conversationem sponsaliciam inter partes productam, nullum datum est invenire nectum vestigium alicuius psychicae anomaliae ex qua praepeditur capacitas aestimativo-critica erga ineundum matrimonium suaeque iura et officia.

Mulier fassa est se ‘avere un carattere nella norma ...non ho difficoltà di relazione...non credo che la relazione genitoriale abbia avuto un influsso negativo sulla formazione del mio carattere...’; relationem sponsaliciam sequentibus enarrat verbis: “Il fidanzamento è durato circa 10 anni...non ci sono stati forti conflittualità o periodi di rottura..’ Ipsa ineundas statuit nuptias: “Alla fine del 1996 ...io proposi ... il matrimonio...ho sposato R. perché gli volevo bene...’ .

Ipse vir actor admittit: ‘Nel fidanzamento K. sembrava avere un normale rapporto con i genitori e in particolare con la mamma’.

Conventa, insuper, demonstrat se elegisse consortem maturo quidem consilio, nonnullis exsuperatis perplexitatibus, devictisque dubitationibus circa viri ingenium, apta interiore libertate perfruens, ad tantam electionem necessaria prorsus.

Audiamus adhuc mulierem sic loquentem: ‘Sono andata al matrimonio tranquilla perché volevo bene a R. e accettavo le giustificazioni della madre riguardo alla mancata responsabilità del figlio nei preparativi matrimoniali’.

Immo conventa haud inconsulto viro nupsit, sed post opportunam ponderationem electionis, esto per aliquod temporis spatium: “Poco prima delle nozze mi presi due settimane di solitudine per riflettere sulla scelta che stavo per fare’, matre mulieris plene hoc confirmante.

37. - Ex fere omnibus testibus productis – quorum depositiones hic referre aut iterare inutile putamus - nihil aliud datum est scire nisi de difficultatibus initis nuptiis exortis, et non autem de aliqua gravi anomalia ex qua capacitas discretiva ac aestimativae mulieris potuisset substantialiter vulnerari.

38. - Peritus enim Rotalis, cl.mus Zuanazzi - coram quo conventa, nec aliter a perito Valpione in I iurisdictionis gradu, sistere noluit – quoad accusatum in muliere defectum discretionis iudicii, debite praemisso quod ‘la perizia fu svolta super actis’, adfirmat: ‘Dalla lettura degli atti non sono emersi fattori che nel corso dell’età evolutiva possono aver compromesso il normale sviluppo della personalità...Non sono in grado di dire se la personalità della convenuta abbia compromesso l’esecuzione dell’atto di scelta’.

Cui conclusioni infrascripti PP. Domini omnino adsentire censent.

39 - Sed omnino mutat sermo cum incapacitatem conventae adimplendi obligationes essentielles matrimoniales adgrediamur.

Mulier incapax fuit constituendi totius vitae consortium, quod et intimitatem comprehendit sexualem.

Minime est ambigendum quod exinde a tempore praenuptiali – et non rectae moralis causa – inter partes habuerunt locum difficultates naturae sexualis

Ipsamet mater conventae scit filiam semper habuisse ‘un ciclo mestruale doloroso

e irregolare'; actor confessus est quod in prima nocte matrimonii' non ci fu da parte il K. il desiderio di un rapporto sessuale. Me la ricordo invece, piangente, seduta sul gradino della scala'.

Conventae pater, D. F. fatetur: 'credo che ci fossero anche dele difficoltà a livello sessuale fra le parti'.

Perdurante nuptiali itinere, in Brasilia, ubi avucnculus viri degebat, rev.sac. Petrus F., missionarius, mulier se praebuilt a nimia anxietate oppressam: 'in venti giorni ci fu un solo rapporto sessuale assolutamente non gratificante...Posso affermare – enarrat vir – che in tutta la vita coniugale furono pochissimi e in ogni caso contro la volontà di K.. Da parte di mia moglie non furono mai cercati né voluti e in ogni caso avvennero senza una vera affezione maritale'

Rev. sac. F., testis, affirmat de 'una consistente difficoltà psicologica nella convenuta', siquidem 'K. era una ragazza normalmente gentile, ma chiusa nel suo mondo e poco capace di relazione e di oblatività', quamobrem 'senza una consistente difficoltà psicologica nella convenuta non si può spiegare il fallimento di questo matrimonio'. Rev. Didacus S., psychologus, notavit in conventa 'una personalità fredda e distaccata, incapace di entrare in empatia con le persone e con i bambini. Temeva di essere toccata e sporcata'.

Rev.Sac. Amaedeus Squizzatus, viri Parochus: 'R. mi ha detto più volte che la K. rifiutava decisamente l'incontro sponsale con lui...Confermo ancora che Roberto si lamentava con me frequentemente dicendo che la K. non accettava neppure le affettuosità, le carezze, i toccamenti normali tra due persone che sono legate per la vita nel matrimonio'.

Psychologa M. A. B., quae adiutorium praestitit utrique parti ob exortas postnuptiales difficultates, in sua depositione testificali, refert: "i rapporti sessuali erano rari e poco significativi".

40. - Peritus in primi iudicii gradu vocatus, scil. dr. 'E.' V. - coram quo mulier strenuissime recusavit se sistere – declaravit se non posse praecisam promere diagnosim. Ex actis attente pervolutatis, attamem, loqui valet de 'disturbi... che indicano una struttura nevrotica e impostazione isterica. La presenza dell'anorgasmia, cioè l'assenza dell'orgasmo durante la vita di coppia, avvalorata l'ipotesi di una struttura nevrotica a impronta isterica.

'Dagli atti – pergit P. V. - emerge che K., oltre ad avere difficoltà nella sfera sessuale sin dal fidanzamento e che sono caratterizzate da carenza del desiderio sessuale, da anorgasmia e da dispareunia, accusa disturbi del ritmo cardiaco e svenimento di natura funzionale...ancora è da sottolineare il timore di essere toccata e di sporcarsi...trattasi pertanto di una persona con difficoltà di contatto, con timore dell'altro e con aspetti fobici...L'associazione della patologia sessuale, con le difficoltà di rapporto con l'altro e con i vari sintomi di conversione, depone per la presenza del Disturbo Istrionico di Personalità; infatti K. manifesta massicce difese di tipo isterico... tale condizione è la causa dei disturbi sessuali di K. ed essi interessano sia la sfera del desiderio e sia l'orgasmo. Trattasi di una psicopatologia grave, perché impedisce il contatto profondo e duraturo con l'altro... Tale psicopatologia era presente in tutta la sua gravità al momento del matrimonio. Tali disturbi hanno impedito alla perizianda di stabilire un rapporto empatico col marito a causa di un difetto nelle capacità affettive necessarie per assumere gli impegni determinati dal matrimonio... I disturbi della sfera sessuale – concludit cl. V. – erano determinati dall'anomalia psichica di lei. Il rapporto sessuale era possibilmente evitato e quando ciò non era possibile era vissuto come un momento di dolore e che squalificava ognuno".

41. - Peritus Rotalis, scil. cl.mus Zuanazzi - praemisso quod 'la signora rifiutò

di sottoporsi a visita psichiatrica, ripetendo l'atteggiamento già assunto al tempo del processo di primo grado, pertanto la perizia venne eseguita sugli atti di causa⁷ – rotundo ore ait quod il 'primo dato, che trova conferma nelle deposizioni dei due protagonisti e in quasi tutte le testimonianze, è la difficoltà della convenuta nell'accettare i rapporti sessuali'.

‘Non c’è dubbio – prosequitur Prof. Zuanazzi – che la condotta sessuale della convenuta si collocava molto al di fuori dei comuni schemi di comportamento anche se non siamo in grado di indicarne con sicurezza la natura e le cause...’ Agitur aut de “il Disturbo Istrionico di Personalità... che può comportare una certa ripulsa all’amplesso sessuale che talvolta risulta anche doloroso...”, aut de ‘avversione sessuale, che consiste in una paura irrazionale nei confronti di un contatto sessuale tentato o anche solo prospettato... l’avversione trova una conferma indiretta nella propensione alle fobie della convenuta e nelle dichiarazioni dell’attore durante il colloquio psicologico: la moglie non assumeva le posizioni idonee all’amplesso... Una terza ipotesi – pergit Peritus Rotalis – può essere configurata nella frigidità, in quanto mancanza di desiderio sessuale, in quanto mancanza del desiderio sessuale o assenza della gratificazione. Le tre ipotesi hanno in comune alcuni aspetti e non è facile decidere per l’una o per l’altra. Comunque sia resta il fatto che la signora era incapace di stabilire una vera intimità sessuale, di cui si sostanzia la convivenza coniugale... La penetrazione non era impedita, ma il gesto genitale si riduceva ad un mero atto fisiologico, sopportato dalla convenuta con indifferenza o addirittura con disgusto.

“L’esame obiettivo della condotta della sig.ra F. – ratus est cl.mus prof. Zuanazzi – eseguito sugli atti causa con metodo induttivo, considerando i fatti storicamente accertati, porta a ritenere che ella non sia stata in grado, al tempo delle nozze, di costituire una comunità coniugale, tale da garantire il benessere e il miglioramento dei coniugi. Ciò trova la sua giustificazione nella personalità patologica della convenuta, vale a dire una personalità connotata da disposizioni gravemente abnormi, strutturali, che determinano la sofferenza: incapacità di stabilire un’intimità sessuale gratificante, difficoltà di adattamento, ambivalenze affettive, marcato egocentrismo, manifestazioni fobiche.

“Poiché i disturbi di personalità presentano spesso una comorbilità non facile da districare – recte concludit Rotalis Peritus – più che porre un’etichetta diagnostica, secondo questa o quella tipologia, è opportuno fornire una descrizione e indicare gli effetti che determina nelle aree importanti dell’agire umano. Ricordo infatti che la gravità di un disturbo psichico va riferita alla sua incidenza reale nella situazione concreta della persona: un disturbo è serio quando produce effetti seri, indipendentemente dalla sua collocazione nosografica... la patologia della sig.ra F. era già grave di per se stessa... Tale personalità rese impossibile (non soltanto difficile) – aperte explicat cl.mus Zuanazzi – la realizzazione di una comunità coniugale”.

Quae in die recognitionis peritiae, 16 oct. 2007, sub iuramento iteravit:

“Si tratta di una patologia della personalità di cui ho fornito la descrizione, pur non essendo in grado, non avendo visitato la convenuta, di precisare il tipo di personalità patologica. Non ho messo un’etichetta pur sottolineando la gravità della patologia constatata. Non ho alcun dubbio che trattasi di una personalità patologica che per la sua anomalia e la determinazione della sofferenza dannosa, va considerata grave”.

Sane prorsus PP. Domini huiusmodi conclusiones in provinciam canonicam censuerunt admittenda.

42. - Ex hucusque cribratis, patet mulierem gravibus difficultatibus laborasse in peragendis cum consorte sexuales relationes. Licet harum difficultatum origo

quodammodo obscura maneat, videlicet an ex hysterismo, an ex aversione sexuali, an ex frigidityte, certum tamen evadit mulierem incapacem fuisse ‘humano modo’ debitum coniugale reddere per rectam vitam sexualem.

43. - Adnotare quammaxime praestat quod non agitur dumtaxat de difficultatibus, sed de vera ac reali mulieris repugnantia erga coniugales intimitates, quamobrem conventa non valuit ad perficiendam rectam sexualem relationem quae inter iura et officia coniugalia, de quibus statuit can. 1093, 3, sane recensenda est.

de exclusione boni prolis ex parte mulieris conventae

44. - Pauca circa adsertam exclusionem boni prolis ex parte mulieris.

Brevi quidem sermone: cum desunt sive confessio iudicialis ac extrajudicialis conventae, ac motivum simulationis valde obscurum manet atque circumstantiae minime prodesse videntur actoris thesi: infrascripti PP. Domini hoc accusatum caput minime prouti probatum habuerunt.

45. - “Io - fassa est mulier, quam actor simulantem tenet – gli chiesi anche un figlio, ma R. disse che non era il caso, perché c’erano ancora dei problemi economici da risolvere...Io non ho mai detto che non volevo avere figli. Forse P. F. ha capito male un’espressione di mia madre. Entrambi durante il matrimonio abbiamo parlato di avere un figlio; entrambi – prosequitur mulier in altero vadimonio – eravamo intenzionati a raggiungere questo obiettivo. Però nei pochi rapporti sessuali che abbiamo avuto tra noi due molto spesso R. usava dei preservativi e io non avevo il coraggio di contrastarlo’.

46. - Actor ipse quae sequuntur candide est confessus: “non voglio dire che lei rifiutasse in senso assoluto di avere figli in avvenire, ma per tutto il breve periodo della nostra convivenza coniugale lei è stata sempre negativa ed esigeva che io usassi il preservativo”: quod revera nihil aliud significat nisi merum iuris abusum et non autem ius ipsum substantialiter exclusum fuisse a muliere per positivum voluntatis actum.

47. - Quoad depositiones Revv. testium S., S., F., adnotandum est quod ii omnes sciunt ac depunt dumtaxat de relato ex parte actoris: ‘R. mi ha più volte detto’, fatetur rev. S., qui insuper de sexualibus difficultatibus mulieris dicit: “R. mi ha detto più volte con amarezza che K. rifiutava decisamente l’incontro sponsale ...ma non mi ha mai specificato i motivi per cui rifiutasse l’incontro coniugale... Confermo ancora che R. si lamentava com me frequentemente dicendo che la K. non accettava neppure le affettuosità, carezze, i tocamenti normali tra due persone che sono legate per la vita nel matrimonio”.

Itemque Rev. S.: “Una volta R. mi disse...che K. non voleva figli”; Rev. F. magnum tribuit pondus in excludenda role ex parte mulieirs morbo in valvula mitralica quo conventa laborasset, de quo autem videbimus infra; testis refert de relato ex parte matre conventae, duos post annos ab initis nuptiis: ‘la madre mi disse che K. non voleva figli per il problema del soffio al cuore’, conventae matre autem strenuissime, una cum filia, refragante: ‘escludo assolutamente di avergli detto che K. non vuole figli perché ha un problema al cuore’.

48. - Causa simulandi valde dubia manet, immo debilissima patet: etenim- uti notavit navus D. V. Dep. in suis animadversionibus – incrementum valvularum cordis mulieris, talis non erat ut procreationem praepedire valeret: ‘Io – confitetur ipsa mulier – ho una piccola valvola al cuore che è un po’ ingrossata, però nessun cardiologo mi ha detto che questo potrebbe essere un impedimento per avere figli. Bastavano alcune attenzioni. Questa cosa l’ho ben precisata a R. sia prima che dopo il matrimonio’.

Peritus dr. V., sua ex parte, in lucem ponit quod ne obiective quidem incrementum

cordis valvularum praegnantiam mulieris impedire posset: “L’unico elemento certo che si ritrova negli atti è la presenza dle processo mitralico; si tratat di un’anomalia di poco conto della valvola mitralica el cuore. Questa irregolarità non altera la salute di chi ne è affetto, l’unico inconveniente è la possibilità di avere delle extrasitoli, cioè dei battiti anomali, fastidiosi sul piano soggettivo, ma privi di complicanze”.

49. - Uti peropportune relevavit D. V. Dep.. ‘nec indigitari potest uti ratio simulationis dubium quod mulier paulo ante nuptias experta est: dubium enim ad matrimonium sese referebat ac libere demum solutum est ab ipsa muliere, quae, re attente perpensa, ad aras accessuram esse decrevit. Quaestio prolis nihil ad rem pertinebat”.

50. - Etenim, reapse mulier exercitium refutabat sexualitatis, sed ob suam expertam difficultatem in peragenda sexuali relatione, seu in exercitio iuris in corpus, uti illustravimus supra.

Exclusio boni prolis non a deordinata personalitate consequitur, sed a positiva voluntate excludendi ius ipsum in matrimoniali eliciendo consensu.

51. - Nihil prosunt, postremo, circumstantiae, siquidem nulla genita soboles ascribenda est causis inito matrimonio exortis.

Vita denique coniugalis non cessavit propter filios procreandos, sed ex irriducibili animorum partium abalienatione, scatente potissimum a gravi defectu rectae inter coniuges sexualis relationis, a muliere reformidatae.

Quibus omnibus tam in iure quam in facto rite expositis et mature perpensis, Nos infrascripti Praelati Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitive pronuntiamus dubio proposito respondententes: *Affirmative, seu constare de nullitatis matrimonii, in casu, dumtaxat ob incapacitatem muliebri conventae obligationes assumendi matrimonilae essentiales, vetito tamen mulier transitu ad alias nuptias inconsulto R.Mo loci Ordinario. (Omissis)*